



QUESTURA DI LUCCA



CARTA DEI SERVIZI

INDIRIZZI UFFICI DI POLIZIA DELLA PROVINCIA

Questura	Viale Cavour nr. 120	tel. 05.83/45.51
(Ufficio del Questore, Ufficio del Vice Questore Vicario, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Immigrazione, Divisione di Polizia Anticrimine, Squadra Mobile, D.I.G.O.S., Rappresentanze sindacali)		
Questura – Ufficio Personale	P.le Martiri della Libertà nr 123	tel. 05.83/43.061
Ufficio del Personale, Ufficio Amministrativo-Contabile, Ufficio Sanitario Provinciale, V.E.C.A., Ufficio Automezzi		
Questura	Via Montanara	
Sportelli Ufficio Immigrazione		

COMMISSARIATI DI POLIZIA

Commissariato P.S. Viareggio	Via Fratelli Cervi n.32	tel. 0584/42741
Commissariato P.S. Forte dei Marmi	Via Rosseti e Bandini nr. 29	tel. 0584/75401

ALTRI UFFICI E REPARTI

Sezione Polizia Stradale Lucca	Via Pisana 1320	tel. 0583/50.941
Distaccamento Polizia Stradale Bagni di Lucca	Via Della Chiusa 25	Tel. 0583/80.65.15
Distaccamento Polizia Stradale Viareggio	Via Fratelli Cervi 32	Tel. 0584/32.4.71
Sottosezione Autostradale Viareggio	Via Leonida Repaci 13	Tel. 0584/52.33.3-4
Posto Polizia Ferroviaria Lucca	Piazzale Bettino Ricasoli nr. 1	Tel. 0583/49.30.08
Posto Polizia Ferroviaria Viareggio	Piazza Dante s.n.c.	Tel. 0584/31.249
Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Lucca	Via Carlo Piaggia s.n.c.	Tel. 0583/46.78.07

NB: considerato il cospicuo numero di pagine che compongono il presente documento si consiglia di prestare particolare attenzione durante le operazioni di stampa dei moduli, selezionando le sole pagine di interesse, per evitare il rischio di stampare involontariamente tutte le pagine del documento.

PREMESSA

Al fine di ottimizzare le attività e semplificare i rapporti con il cittadino, la Questura di Lucca ha redatto la presente carta dei servizi, un documento che illustra i compiti e gli impegni assunti dalla Polizia di Stato per garantire sicurezza, tipologia e qualità dei servizi, al fine di raggiungere la massima soddisfazione degli utenti.

IL QUESTORE

In ogni Provincia il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è il Questore, al quale è affidata la direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente messe a sua disposizione (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato).

Il Questore è anche il responsabile dell'organizzazione e dei servizi del personale di Polizia e dell'Amministrazione Civile della Questura.

Coordina sotto il profilo dell'Ordine e Sicurezza pubblica anche il personale [della P.di S.] delle Specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, Polizia di Frontiera) presenti nella Provincia di cui ha anche alcune incombenze logistiche.

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della Polizia di Sicurezza e della Polizia Amministrativa che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali, per esempio, ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni.

Il Questore della Provincia di Lucca, è il Dirigente Superiore della Polizia di Stato

Dott. Vito Montaruli.

Il Questore è Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Nel comune di Lucca egli è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Negli altri comuni tale Autorità è esercitata dai Dirigenti dei Commissariati di P.S. in Viareggio e Forte dei Marmi, mentre nei rimanenti dal Sindaco.

Il Questore, nelle sue attività, è coadiuvato da un Vice-Questore Vicario.

PRINCIPI FONDAMENTALI

UGUAGLIANZA – la Questura si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari dignità.

IMPARZIALITA' – la Questura si impegna ad operare secondo i criteri di obiettività, equità ed imparzialità.

CONTINUITA' – la Questura si impegna a fornire i propri servizi con continuità, regolarità e senza interruzioni.

PARTECIPAZIONE – la Questura si impegna a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per il miglior funzionamento dei servizi, accogliendo segnalazioni e proposte rivolte allo scopo. Il cittadino partecipa, altresì, ai procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti dalla legge nr. 241 del 1990.

EFFICIENZA ed EFFICACIA – la Questura si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi, anche attraverso la formazione professionale continua del proprio personale.

LA QUALITA'

Gli standard di qualità dei servizi offerti riguardano:

- orari di apertura al pubblico degli sportelli;
- formazione e disponibilità del personale;
- comprensione della modulistica utilizzata;
- chiarezza delle informazioni fornite.

Gli standard saranno ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte in base a:

- **livello attuale della soddisfazione dei cittadini;**
- **nuove esigenze emerse e/o emergenti;**
- **modifiche dei procedimenti burocratico-amministrativi previsti da nuove leggi.**

La presente Carta dei Servizi è un ulteriore supporto che viene offerto ai cittadini che potranno comunque continuare a contattare l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** e consultare il **Sito internet** della Polizia di Stato nella pagina web della Questura di Lucca all'indirizzo <http://questure.poliziadistato.it/Lucca>

CERTEZZA DEL SERVIZIO

1. CONTROLLO DEL TERRITORIO

È assicurato con servizi di vigilanza da parte del personale sia in divisa che in abiti civili, nell'arco delle 24 ore, con articolazione in turni di servizio.

Il Questore assicura i servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito di tutta la provincia avvalendosi delle 5 Forze di Polizia presenti sul territorio: *Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e all'occorrenza, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria.*

2. PRONTO INTERVENTO

Il servizio di pronto intervento e soccorso pubblico "113" è funzionante continuativamente nell'arco delle 24 ore. La Questura invierà sul posto l'equipaggio più vicino della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e/o comunque il personale dell'ente deputato a soddisfare la richiesta del cittadino.

3. SERVIZI ON-LINE

SITO WEB

La Questura di Lucca è raggiungibile attraverso la rete internet all'indirizzo web: <http://questure.poliziadistato.it/Lucca>

Di particolare interesse per i cittadini sono i seguenti indirizzi:

- **www.poliziadistato.it** all'interno del quale il cittadino può trovare varie informazioni sui servizi e le iniziative effettuati dalla Polizia di Stato, o, relativamente all'espatrio, sia di maggiorenni che di minorenni, nel modulo denominato "per il cittadino", anche scaricare il modello azzurro di richiesta del passaporto (308) e ottenere informazioni relative ai documenti che occorrono per il suo rilascio.

- **scrivici.poliziadistato.it** Collegandosi a tale servizio (raggiungibile dal sito della Polizia di Stato) possono essere rivolte domande di qualsiasi genere alla Polizia di Stato. Il Responsabile U.R.P. risponderà a quanto richiesto, sentiti gli Uffici interni interessati;

- indirizzo e-mail urp.quest.lu@pecps.poliziadistato.it tramite il quale il cittadino potrà richiedere informazioni di base all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- **www.bambiniscomparsi.it** "Progetto Arcobaleno" è il nome dell'iniziativa, che ha visto come momento culminante la creazione degli "Uffici Minori", presso le Divisioni Anticrimine di ogni Questura, con compiti di "pronto soccorso" per le esigenze dei minori e delle famiglie in difficoltà, in stretto raccordo con altri enti ed organismi interessati (il Tribunale per i Minorenni, i Servizi Sociali dei Comuni, le Istituzioni scolastiche,

gli Enti e le Associazioni di volontariato). La Sezione minori gestisce anche il sito www.bambiniscomparsi.it che pubblica le foto di bambini scomparsi, dietro richiesta dei o del genitore (o chi ne fa le veci) e l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. Il sito www.bambiniscomparsi.it è collegato ad un network internazionale, del quale fanno parte altri siti dedicati al ritrovamento dei bambini scomparsi. Il network è coordinato dal [National Centre for Missing and Exploited Children](http://www.ncmec.org) (NCMEC).

COMMISSARIATO DI P.S. ONLINE

Sul sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) dal 15 febbraio 2006 è operativo un Commissariato Virtuale. Le competenze di questo ufficio on line sono le stesse di un vero Commissariato di Polizia.

Ogni cittadino-navigatore ha accesso ad un 113 telematico, che gli permette di effettuare le “denunce via Web” e ricevere informazioni su permesso di soggiorno, carta di soggiorno, armi licenze, comunicazione di infortuni sul lavoro, concorsi, passaporti, minori.

Nel Commissariato di P.S. on line è presente l'Ufficio internet gestito dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, per ricevere informazioni o segnalare reati che avvengono su internet: hacking, phishing, e-commerce, reati commessi con bancomat e carte di credito, spamming, pedofilia on line, diritto d'autore, telefonia. Si possono, altresì, denunciare reati informatici e consultare le news.

DENUNCIA VIA WEB

La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio o a querela ne informa un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. La denuncia via web, attraverso il collegamento all'indirizzo <https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/> consente al cittadino da casa, dall'ufficio o da ogni altro luogo di avviare l'iter per sporgere una denuncia, per ora solo di furto o smarrimento, con evidenti risparmi in termini temporali, sia perché all'atto della presentazione negli Uffici di Polizia ha già espletato alcune delle incombenze necessarie e sia perché trova, nelle nostre sedi, una corsia preferenziale per tali procedure.

Perché la denuncia via Web possa assumere valore legale, occorre che il cittadino, entro le 48 ore successive alla compilazione on line, si rechi a sottoscrivere il documento davanti all'Ufficiale di P.G. presso l'Ufficio di Polizia che avrà indicato.

Il servizio di denuncia via web è disponibile anche nel sito del Commissariato di P.S. on line, raggiungibile all'indirizzo web: <http://www.commissariatodips.it>.

La Questura, ad esclusione delle denunce di fatti costituenti reato, riceve le segnalazioni dei cittadini anche sul sito internet <http://questure.poliziadistato.it/Lucca> al link [Scrivici](#).

○ BACHECA DEGLI OGGETTI RUBATI

Spazio virtuale (raggiungibile dal sito della Polizia di Stato) realizzato per ostacolare la circolazione dei beni rubati e per consentire al cittadino di verificare se quanto nel tempo recuperato possa essere di sua proprietà. E' divisa in categorie e può essere selezionata la città in cui fare la ricerca oppure estenderla a tutta Italia perché spesso le cose rubate vengono ritrovate in una città diversa da quella in cui hai subito il furto.

4. INIZIATIVE DI PROSSIMITÀ

La Questura di Lucca sta attuando iniziative di rilievo volte ad incrementare i rapporti con i cittadini assicurando presenza e visibilità sul territorio.


In questo progetto rientrano le iniziative:

- della raccolta delle **denunce a domicilio** per fornire un valido aiuto a quelle persone che, anziane o disabili, non sono in grado di recarsi presso l'Ufficio Denunce;
- del **Poliziotto di Quartiere**. Integrato perfettamente nella vita del cittadino, vigila, ascolta, partecipa. E' in grado di affrontare con determinazione ogni esigenza e rispondere concretamente ai piccoli e grandi problemi quotidiani. Sempre pronto ad ascoltare con attenzione e con il sorriso sulle labbra per poi indicare

- le soluzioni più rapide ed efficaci ai quesiti di tutti i giorni.
- del **progetto** di “**Educazione alla legalità**” che ha visto e vedrà coinvolti gli studenti delle scuole della provincia di Lucca di ogni ordine e grado;
- **delle iniziative relative allo sviluppo del progetto “Io non ho paura”**, finalizzato al contrasto alla violenza di genere
- del “Progetto Alloggiati” che consente, in maniera gratuita, ai gestori delle strutture ricettive di inviare, via internet, le c.d. “Schedine Alloggiati”;
- della pagina **Web** della Questura di Lucca - visitabile all’URL:
<http://questure.poliziadistato.it/Lucca>
- altre progettualità vengono sviluppate in collaborazione con altri enti (sicurezza partecipata) a seconda delle esigenze che provengono dal territorio.

SERVIZI OFFERTI

Uffici di Polizia presenti sul territorio



In ognuno dei capoluoghi di provincia c'è una questura, il più conosciuto tra gli uffici territoriali di pubblica sicurezza.

Al suo vertice si trova il questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza.

In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città esistono i Commissariati, che dipendono dalle questure e ne riproducono in piccolo lo schema organizzativo interno.

La Polizia di Stato è presente sul territorio della Provincia di Lucca attraverso la Questura, i Commissariati di P.S. di Viareggio e Forte dei Marmi e le Specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

a) La Questura

La Questura di Lucca ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

E' articolata nei seguenti uffici:

L'Ufficio di Gabinetto – che svolge compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si occupa in particolare, dell'organizzazione dei servizi da attuare in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo per l'ordine pubblico.

La Divisione di Polizia Anticrimine – che svolge compiti in materia di analisi dei fenomeni criminali nonché misure cautelari, alternative alla pena, di sicurezza e di prevenzione, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

All'interno della Divisione operano anche:

1) Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica - ufficio preposto all'ausilio tecnico scientifico da fornire alle attività investigative della Polizia Giudiziaria. In particolare, il settore identità è stato automatizzato con un nuovo sistema di rilevazione delle impronte digitali detto **sistema AFIS** (Automatic Fingerprint Identification

System) che prevede l'archiviazione elettronica delle schede fotosegnalistiche, la loro gestione ed il confronto dei frammenti di impronta rilevati sul luogo del reato per giungere all'identificazione dattiloscopia dell'autore.

2) Ufficio Minori – è nato nel 1996 allo scopo di aiutare minori e famiglie in difficoltà, relativamente ai problemi di maltrattamenti, di evasione scolastica, ecc. fino ad arrivare allo sfruttamento sessuale dei bambini. Se un minore si trova in un momento di difficoltà o se si ha notizia di maltrattamenti o violenze subite da minori, è possibile contattare il personale preposto all'Ufficio Minori che, garantendo la massima riservatezza, aiuterà il minore e la sua famiglia fornendo tutte le possibili soluzioni a tali problemi.

L'Ufficio Minori si occupa infatti di:

- **violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;**
- **abbandono di minori;**
- **uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;**
- **sfruttamento del lavoro minorile;**
- **criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.**

La Squadra Mobile - ufficio incaricato dell'attività investigativa, dove all'interno operano le varie sezioni:

- 1) **“Criminalità Organizzata e Criminalità Extracomunitaria e Prostituzione”;**
- 2) **“Reati contro la Persona in danno di Minori e Reati Sessuali”;**
- 3) **“Reati contro il Patrimonio e Pubblica Amministrazione”;**
- 4) **“Unità Speciale Antidroga e catturandi”;**

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) - si occupa dell'attività informativa della Polizia di Stato e del contrasto della criminalità a matrice terroristica.

Nell'ambito di questa Divisione è stata istituita la **“squadra tifoserie”**, in grado di prevenire e affrontare la violenza nelle manifestazioni sportive.

L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) – all'interno operano:

1) La Sala Operativa – E' l'ufficio in funzione 24 ore al giorno dove arrivano le telefonate che i cittadini fanno al 113. Gli operatori che le ricevono inviano sul posto la volante più vicina se la richiesta riguarda un intervento di Polizia o altri enti se la richiesta è di soccorso pubblico.

2) La Squadra Volante – per la vigilanza nell'arco delle 24 ore, con tre volanti per ogni turno di servizio, si occupa di prevenzione e repressione dei reati nell'ambito cittadino, oltre a fornire un primo immediato soccorso ai cittadini che ne fanno richiesta tramite l'utenza telefonica **“113”**.

3) Poliziotto di quartiere- è una nuova figura professionale che integra il dispositivo di controllo del territorio già esistente ed è entrato a far parte della vita quotidiana della comunità locale, operando dalle 8.00 alle 20.00 e radicandosi nell'area di competenza per conoscere adeguatamente le dinamiche che interessano la sicurezza dei luoghi e della gente.

Quotidianamente fa servizio una pattuglia nel centro storico del capoluogo.

4) L'Ufficio Denunce - incaricato dell'acquisizione delle notizie di reato.

La Polizia di Stato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini in maniera più agevole e veloce, ha realizzato il servizio **“Denuncia via web”** (<https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/>), un progetto che apre un nuovo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione pubblica e la cittadinanza.

La Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale è così articolata:

1) Ufficio di Polizia Amministrativa – costituito da:

- **Ufficio Armi ed Esplosivi**
- **Ufficio Licenze**
- **Ufficio Passaporti**
- **Ufficio Immigrazione**

2) Ufficio Immigrazione - incaricato dell'espletamento di tutte le attività connesse all'immigrazione ed alla circolazione sul territorio dello Stato dei cittadini stranieri; al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno nonché delle carte di soggiorno; ai provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano.

Ufficio del Personale si occupa della gestione giuridico amministrativa del personale in servizio (stato

giuridico e disciplina, aggiornamento e addestramento professionale, assistenza e attività sociali).

All'interno dell'Ufficio del Personale è istituito anche l'**Ufficio Concorsi ed arruolamento** – per ricevere informazioni inerenti ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato (Agenti – Ispettori – Commissari) ogni cittadino si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura con sede a Lucca, Piazza Martiri della Libertà 123, previo appuntamento telefonico al nr. 0583/43061

In ogni caso è possibile reperire ogni tipo di informazione sui concorsi e sui corsi della Polizia di Stato consultando il sito ufficiale della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it oppure <http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/concorsi/concorsi.htm>.

b) I Commissariati

Situati nei comuni di media ed alta densità abitativa e nei quartieri delle grandi città, costituiscono vere e proprie appendici della Questura, concepiti quali presidi territoriali di polizia per realizzare in maniera più capillare l'attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione.

Di seguito sono riportate le competenze e gli orari degli sportelli aperti al pubblico dei commissariati della provincia di Lucca che hanno sede a Viareggio e Forte dei Marmi.

LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI: *L'Ufficio Relazioni con il Pubblico*

In linea con la volontà legislativa espressa dal Governo e con le direttive del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Lucca desidera percorrere la strada verso il cittadino per capire le sue esigenze di sicurezza al fine di rendere un servizio di qualità totale e di ottenere quindi la sua piena soddisfazione.

In questa ottica l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) attua il principio della trasparenza amministrativa, provvede al servizio dell'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, garantire il diritto di accesso alla documentazione, fornire una corretta informazione ai cittadini e migliorare ed estendere l'accesso ai servizi forniti dalla Questura.

L'U.R.P. non è solo uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma anche una leva per il miglioramento della semplificazione del linguaggio e l'aggiornamento delle modalità con cui si propone all'utenza.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- accoglie e ascolta il cittadino;
- fornisce informazioni generiche sui servizi;
- dà una risposta immediata o al massimo entro trenta giorni sullo stato del procedimento o rinvia ad altro servizio interno e/o esterno eventualmente competente;
- supporta il cittadino in difficoltà nell'uso della documentazione;
- cura le relazioni con gli altri servizi interni.

Questura di Lucca - U.R.P. – Viale Cavour nr.120 - tel.0583/455411
email: urp.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

L'U.R.P. della Questura di Lucca è aperto al pubblico ogni giorno dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato e può essere contattato dalle 12.30 alle 13.30 all'utenza telefonica indicata, oppure via e-mail utilizzando la sezione "Scrivici..." <http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/> presente sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO

1. INFORMAZIONE

La Questura di Lucca si impegna a tenere informati i cittadini circa i servizi, le modalità di prestazione, le procedure e le iniziative.

Allo scopo verranno utilizzati vari strumenti:

- Gli sportelli
- Mezzi di comunicazione di massa
- Opuscoli informativi
- Linee telefoniche
- Sito internet <http://questure.poliziadistato.it/Lucca>
- Visita alla Questura da parte di scolaresche, associazioni, ecc.
- Altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate

2. TUTELA DEL CITTADINO

Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli organi e nei tempi indicati nei relativi atti che verranno notificati agli interessati nei termini previsti dalla Legge.

Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi all'U.R.P. e tramite questo ufficio fissare appuntamento con il funzionario responsabile del procedimento stesso.

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI

La Questura attua, periodicamente, anche accogliendo suggerimenti e richieste dei cittadini, sondaggi e ricerche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi forniti in quanto ad efficienza, efficacia, tempestività, cortesia e preparazione del personale.

Essendovi tra gli obiettivi della Questura di Lucca il raggiungimento di standards di qualità sempre più alti, le ricerche saranno orientate all'ottimizzazione dei servizi stessi.

La Questura si impegna ad informare l'opinione pubblica circa i risultati dei sondaggi e delle ricerche, comunicando anche eventuali iniziative di provvedimenti correttivi intrapresi alla luce dei risultati.

CONCLUSIONI

La presente carta dei servizi è stata realizzata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Questura di Lucca.

Le informazioni hanno valore prettamente indicativo e possono subire variazioni.

Si invitano comunque gli utenti a visionare la carta dei servizi presente sul sito, che sarà aggiornata in tempo reale e a contattare l'U.R.P. per ogni chiarimento e per completezza delle informazioni, al numero telefonico 05.83.45.54.11 dalle 12.30 alle 13.30.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI

MODULISTICA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A:

1. **IMMIGRAZIONE**
2. **PASSAPORTI**
3. **ARMI**
4. **LICENZE**
5. **PREAVVISI PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**
6. **ACCESSO ATTI**

INDICE

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI

QUESTURA – Viale Cavour, 120 - Lucca

DENUNCE

Tutti i giorni della settimana	8.00 – 20.00
--------------------------------	--------------

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P. tel. 0583.455.411)

mail: urp.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

dal Lunedì al Sabato	10.00-12.00
----------------------	-------------

SQUADRA AMMINISTRATIVA (tel. 0583.455.466)

mail: ammin.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

dal Lunedì al Venerdì	9.00-12.00
Mercoledì	C H I U S O

LICENZE (tel. 0583.455.494)

mail : ammin.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

dal Lunedì al Venerdì	9.00-12.00
Mercoledì	C H I U S O

ARMI (tel. 0583.455.488 – 0583.455.489)

mail: armiesplosivi.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

Martedì	15.00-18.00
Mercoledì e Giovedì	09.00-12.00
dal Lunedì al Venerdì (solo denunce detenzione armi)	09.00-12.00

PASSAPORTI (tel. 0583.455.486)

mail: uffpassaporti.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

Lunedì, Martedì e Venerdì	09.00 - 12.00
Mercoledì (solo su appuntamento)	14.30 - 17.00
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/	14.30 - 17.00
Informazioni telefoniche	12.30 - 13.30

IMMIGRAZIONE - via Montanara (tel. 0583.455.498)

mail: immig.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

Acquisizione pratiche di rilascio/rinnovo titoli di soggiorno Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì	09.00 – 12.00
Consegna dei titoli di soggiorno - Sabato	09.00 – 12.00
Sportello informazioni – da Lunedì a Sabato	09.00 – 12.00
Informazioni telefoniche	12.00 – 13.00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI

COMMISSARIATO DI VIAREGGIO

via F.lli Cervi,32
mail: comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it
tel.: 0584 42741

Competenza territoriale:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
<i>Ufficio Denunce</i> *	08.00/14.00	08.00/14.00	08.00/14.00	08.00/14.00	08.00/14.00	08.00/14.00
<i>Ufficio Polizia Amministrativa</i> **	08.45/12.15			08.45/12.15	08.45/12.15	
<i>Ufficio Immigrazione</i>	09.00/12.00	09.00/12.00		09.00/12.00	09.00/12.00 ***	

* viene garantito anche l'orario 14/20 laddove gli ufficiali di p.g. addetti all'ufficio siano in servizio

** i giorni di Mercoledì e Sabato sono dedicati all'Agenda Passaporti

*** il venerdì è riservato alla consegna dei permessi

COMMISSARIATO DI FORTE DEI MARMI

via Rosseti e Bandini 29
mail: comm.fortedeimarmi.lu@pecps.poliziadistato.it
tel.: 058475401

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
<i>Ufficio Denunce</i>	08.00-13.00	08.00-13.00	08.00-13.00	08.00-13.00	08.00-13.00	08.00-13.00
<i>Ufficio Polizia Amministrativa</i>	09.00-12.00	09.00-12.00		09.00-12.00	09.00-12.00	
<i>Ufficio Immigrazione</i>	09.00-12.00	09.00-12.00		09.00-12.00	09.00-12.00	

UFFICIO IMMIGRAZIONE

mail: immig.quest.lu@pecps.poliziadistato.it

- MATERIE DI COMPETENZA -

- Rilascio/Rinnovo/Aggiornamento/Conversione/Duplicato del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- Rilascio/Aggiornamento/Duplicato del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno per extracomunitari ex art. 9 T.U. 286/98 = permesso di soggiorno a tempo indeterminato per cittadini extracomunitari);
- Richiesta Nulla Osta al Lavoro Autonomo;
- Rilascio e rinnovo del titolo / documento di viaggio;
- Rilascio di Carta di Soggiorno e di Carta di soggiorno permanente per i familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione Europea;
- Nulla Osta al lavoro ed al ricongiungimento familiare. *La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione sito in Lucca, Via Oberdan nr.22, presso la Prefettura.*

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO

A seguito della convenzione stipulata tra Ministero dell'Interno e Poste italiane, i cittadini non comunitari devono richiedere presso gli uffici postali il rilascio/rinnovo/aggiornamento/conversione/duplicato del permesso di soggiorno, nonché il rilascio/aggiornamento/duplicato del permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex art. 9 T.U. 286/98 - già carta di soggiorno = permesso di soggiorno a tempo indeterminato per cittadini extracomunitari).

I **cittadini extracomunitari** che intendono richiedere un titolo di soggiorno per le sotto indicate tipologie, devono necessariamente recarsi presso gli uffici postali:

- Asilo politico (rinnovo)
- Attesa acquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Cure mediche (ingresso a seguito di ottenimento di un visto)
- Famiglia minore 14-18 anni
- Famiglia
- Gara sportiva (max 90gg)
- Lavoro autonomo
- Lavoro subordinato
- Lavoro subordinato stagionale
- Lavoro ex art. 27 TUI
- Motivi religiosi
- Minore età (rinnovo)
- Missione
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide (rinnovo)
- Studio (necessario solo per periodi superiori a tre mesi) ²
- Tirocinio formazione professionale
- Motivi umanitari (rinnovo)
- Vacanza lavoro
- Conversioni, aggiornamento e duplicati del permesso/carta di soggiorno per i casi sopra indicati.

Per le **rimanenti tipologie** di permesso di soggiorno, sotto indicate, i cittadini extracomunitari si porteranno presso lo Sportello n. 1 dell'Ufficio Immigrazione sito in via Montanara 30, oppure presso il Commissariato di P.S. di Viareggio, qualora residenti nei Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore o Commissariato di P.S. di Forte dei Marmi qualora residenti nei comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema.

- Cure mediche (donne in stato di gravidanza – ovvero coniugi – sino al 6° mese di età del figlio)
- affidamento
- motivi umanitari (primo rilascio)
- minore età (primo rilascio)
- giustizia
- status apolide
- Protezione internazionale
- famiglia art.19 (parenti entro il 2° grado di cittadini italiani)
- rilascio/duplicato/aggiornamento per le tipologie di permesso sopra indicate, escluso quelle ove è specificato "primo rilascio".

Per i soggiorni di breve durata per motivi di turismo, affari, visite e studio (quest'ultimo solo per periodi non superiori a 3 mesi), non è più necessario richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la "dichiarazione di presenza". Lo straniero che entra in Italia proveniente da un Paese non aderente all'accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la "dichiarazione di presenza" presentandosi ai valichi di frontiera ove è apposto il timbro d'ingresso sul passaporto. Diversamente, lo straniero che proviene da un Paese che applica l'accordo di Schengen, deve rendere la "dichiarazione di presenza", entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presso la Questura o presso i Commissariati di P.S. di Viareggio e Forte dei Marmi, utilizzando il prescritto modulo. Tale obbligo è assolto anche mediante la prevista dichiarazione da effettuarsi presso le strutture ricettive, qualora ivi alloggi.

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

La richiesta di rinnovo di qualunque permesso di soggiorno deve essere presentata almeno 60 gg. prima della scadenza.

Per le tipologie di permessi di soggiorno di cui a pagina **22-23**, il richiedente deve presentare all'Ufficio Immigrazione la documentazione seguente, così suddivisa: la prima parte per tutti e la seconda solamente nei casi sottoindicati.

PARTE I: PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO

- 1) marca da bollo da 16,00 euro;
- 2) ricevuta di pagamento di 27,50 euro dovuto per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, da effettuarsi presso gli Uffici Postali mediante apposito bollettino;
- 3) passaporto originale e fotocopia di tutte le pagine dello stesso. In mancanza attestato di identità, titolo di viaggio, lasciapassare consolare o documenti equipollenti;
- 4) 4 foto formato tessera del richiedente il permesso di soggiorno;
- 5) nel caso il richiedente abbia figli minori di 14 anni da inserire nel permesso di soggiorno, 4 foto per ogni figlio minore ;
- 6) documentazione attestante i mezzi di sostentamento (redditi propri del richiedente oppure del coniuge, del figlio o del genitore di minore, convivente che mantiene il richiedente il permesso di soggiorno);
- 7) documentazione attestante la residenza, contratto di locazione, di proprietà o comodato intestato al richiedente il permesso di soggiorno;
- 8) in assenza del documento di cui al punto 7, si dovrà produrre:
 - comunicazione di ospitalità presentata all'Autorità di P.S.;
 - copia del documento d'identità dell'ospitante o del suo permesso di soggiorno, se straniero;
 - copia del contratto di proprietà, locazione o comodato dell'alloggio di cui trattasi intestato all'ospitante.
- 9) per il rinnovo del permesso di soggiorno della durata annuale è previsto il pagamento del contributo pari a 80 euro, per il rilascio biennale il contributo previsto è pari a 100 euro, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri) nonchè per i titoli di soggiorno richiesti ai sensi dell'art.27 comma 1 lett.a, il contributo è pari a 200 euro, da effettuarsi presso gli Uffici Postali mediante apposito bollettino.

PARTE II: A SECONDA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PERMESSO

LAVORO SUBORDINATO

- * contratto di lavoro in essere.

LAVORO AUTONOMO

- * iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

CURE MEDICHE CON VISTO

- copia della dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi la patologia, il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio e di rimpatrio per l'assistito e per eventuale accompagnatore (es. liquidità, idonee garanzie da parte di enti ed associazioni, polizze assicurative, ecc.)

per il **RINNOVO** allegare anche:

- permesso di soggiorno scaduto
- certificazione medica attestante la necessità di un prolungamento del trattamento sanitario, rilasciato da un medico convenzionato con l'A.S.L. o da un'Azienda Ospedaliera
- documentazione dell'avvenuto pagamento delle spese per le cure ricevute
- nuovo deposito per le spese delle cure successive.

ACCOMPAGNATORE:

L'eventuale accompagnatore entrato con visto per motivi cure mediche deve richiedere il permesso di soggiorno, allegando altresì:

- polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

CITTADINA STRANIERA IRREGOLARE IN GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI AL PARTO

- certificato rilasciato da strutture pubbliche che attesti la gravidanza e la data presunta del parto rilasciato dal medico; in caso di avvenuto parto, estratto per riassunto dell'atto di nascita del bambino con indicata la maternità.

CONIUGE IRREGOLARE DI CITTADINA STRANIERA IN GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI AL PARTO

- certificato rilasciato da strutture pubbliche che attesti la gravidanza e la data presunta del parto ; in caso di avvenuto parto, estratto per riassunto dell'atto di nascita.
- Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (se celebrato all'estero) .

ATTIVITA' SPORTIVA

- Copia del contratto stipulato con la società sportiva, anche per il rinnovo;
- Nulla Osta del CONI, anche per il rinnovo.

MOTIVI UMANITARI e PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- Copia della decisione della Commissione;
- La richiesta di primo rilascio o di rinnovo deve essere inoltrata sempre presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione ed è esente dal contributo di cui al punto 9 della Parte I

ATTESA RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

(solo per questo caso non presentare quanto richiesto nella Parte I)

- Deposito dei documenti in possesso;
- Fotocopia documento di identità dell'ospitante se italiano o del permesso di soggiorno se straniero se domiciliato presso un privato;
- Fotocopia del contratto di locazione o di proprietà dell'abitazione intestato all'ospitante;
La richiesta di primo rilascio e di rinnovo sino alla decisione della Commissione ,deve essere inoltrata presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione ed è esente da qualsiasi imposta.

ASILO POLITICO

- Copia della decisione della Commissione per i Rifugiati;
La richiesta di primo rilascio deve essere inoltrata presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione, mentre quella di rinnovo deve essere inoltrata tramite gli uffici postali ed è esente dal contributo di cui al punto 9 della Parte I.

MINORE ETA'

- Lettera di presa in carico da parte di un ente abilitato, (se il minore abita presso un parente, con il quale non può effettuare il ricongiungimento o la coesione familiare, dovranno essere prodotti i certificati tradotti e legalizzati sulla parentela).

ATTESA RICONOSCIMENTO STATUS DI APOLIDE

- Istanza già inoltrata al Ministero dell'Interno.

APOLIDIA

- Provvedimento di riconoscimento dello status di apolidia.

RILASCIO FAMIGLIA

(art. 19 comma 2 lettera c – parenti entro il 2° grado di cittadino italiano)

- Certificati attestanti il vincolo di parentela o affinità (tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel Paese di origine o con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, oppure muniti di legalizzazione da effettuarsi presso la Prefettura se emessi dalle Rappresentanze Consolari estere in Italia, ovvero rilasciati dal Comune di residenza in Italia);
- Fotocopia di un documento d'identità del coniuge o parente italiano.

RILASCIO FAMIGLIA

- Dichiarazione del familiare sul mantenimento e sul domicilio;
- Copia del permesso di soggiorno del familiare;
- Copia del visto di ingresso (solo in caso di primo rilascio);

RILASCIO VACANZA LAVORO

- autorizzazione al lavoro;
- polizza assicurativa o iscrizione al S.S.N.
- il permesso di soggiorno per questo motivi viene rilasciato solo ai cittadini appartenenti a queglii stati con cui lo stato italiano ha siglato specifici accordi: Australia, Canada e Nuova Zelanda.

NULLA OSTA PER L'OTTENIMENTO DI VISTO PER LAVORO AUTONOMO

Caso 1:

art. 39 D.P.R. 31/08/1999 nr. 394

- domanda in marca da bollo telematica da Euro 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore);
- fotocopia documento del delegato o procuratore;
- attestato che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo autorizzatorio, rilasciato dalla competente autorità amministrativa (Camera di Commercio, Comune, Ordine professionale, ecc.);
- attestato parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività da acquisire presso la Camera del Commercio o l'ordine professionale;
- documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa;
- fotocopia del passaporto dello straniero;
- mandato di rappresentanza (nel caso la domanda venga inoltrata da un procuratore, tale mandato deve essere firmato dallo straniero e tradotto e vistato dall'Ambasciata/Consolato italiana ove questi risiede.

Caso 2:

Nel caso di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività

- domanda in marca da bollo telematica da Euro 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore) vidimata dalla competente Autorità Consolare Italiana;
- certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società/cooperativa alla competente Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro) nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

- copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto precedente.
- documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa;

Caso 3:

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitativi (attività di partecipazione o collaborazione esterna ad una società in attività), per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione

- domanda in marca da bollo telematica da Euro 16,00 firmata dallo straniero richiedente (può essere inoltrata tramite procuratore) vidimata dalla competente Autorità Consolare Italiana;
- idoneo contratto corredato nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza Diplomatica-Consolare Italiana competente;
- copia di una formale dichiarazione di responsabilità (preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del lavoro nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato);
- una dichiarazione del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto precedente.

TITOLO E DOCUMENTO DI VIAGGIO

- Il “**Titolo di Viaggio per Stranieri privi della cittadinanza**” (*copertina verde*) è rilasciato ai soggetti che sono impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini.
- Il “**Documento di Viaggio per Apolidi**”, (*copertina marrone*) disciplinato dall'art. 28 della “Convenzione sullo Statuto degli Apolidi” firmata a New York il 28.09.1954, è rilasciato agli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio dello Stato.
- Il “**Documento di Viaggio per Rifugiati**” (*copertina grigia*), disciplinato dall'art. 28 della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, firmata a Ginevra il 28.07.1951, è rilasciato ai rifugiati regolarmente residenti nello Stato.

Per il **RILASCIO DEI CITATI DOCUMENTI** deve essere esibita la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (a margine del paragrafo);
- marca da bollo da 16,00 euro, (solo in caso la richiesta non sia concomitante con la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno);
- 2 fotografie formato tessera;
- Versamento sul ccp n.201558 intestato a Questura di Lucca, specificando la causale;
- attestazione del versamento di euro 2.91 per il documento di viaggio per stranieri;
- attestazione del versamento di euro 4.94 per il documento di viaggio per apolidi;
- attestazione del versamento di euro 3.75 per il documento di viaggio per rifugiati;
- marca relativa alla tassa di concessione governativa di € 40.29;
- certificato concessione asilo (*solo per richiedenti il documento di viaggio per rifugiati*);

- fotocopia del permesso di soggiorno.

Per il rinnovo del documento di viaggio deve essere esibita la seguente documentazione:

- domanda su apposito modulo di richiesta;
- marca da bollo da 16,00 euro;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- fotocopia del certificato attestante lo status di rifugiato o apolide.

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: richiesta documento di viaggio.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a.....(.....) il
residente in..... via/piazzanr.
cittadino/a nr. telefono
altezza occhi capelli
colorito..... segni particolari
stato civile.....motivo soggiorno
soggiorno nr..... rilasciato da
valido fino al.....

Dati relativi al coniuge

Cognome..... Nome
nato/a a.....(.....) il
cittadino/a nazionalità sesso

chiede

il rilascio / rinnovo del

- TITOLO DI VIAGGIO PER STRANIERI**
- TITOLO DI VIAGGIO PER APOLIDI**
- DOCUMENTO DI VIAGGIO PER RIFUGIATI**

• chiedo l'iscrizione dei figli di età inferiore ai 15 anni

- 1) Cognome..... Nome
nato/a a.....(.....) il
cittadino/a nazionalità sesso
- 2) Cognome..... Nome
nato/a a.....(.....) il
cittadino/a nazionalità sesso
- 3) Cognome..... Nome
nato/a a.....(.....) il
cittadino/a nazionalità sesso
- 4) Cognome..... Nome
nato/a a.....(.....) il
cittadino/a nazionalità sesso

Lucca,

Il/la richiedente

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. nr. 2 fotografie formato tessera;
2. marca amministrativa da Euro 40.29;
3. quietanza di versamento di € **3,75** sul c/c postale n° **11187457** intestato alla **Questura di Lucca**, per Documento di Viaggio (*copertina grigia*);
4. quietanza di versamento di € **2,91** sul c/c postale n° **11187457** intestato alla **Questura di Lucca**, per Titolo di Viaggio per Stranieri (*copertina verde*);

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Dall'**11 aprile 2007** i cittadini europei che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell'Unione Europea, non hanno più l'obbligo di chiedere la carta di soggiorno.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.
Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità.

Per l'iscrizione all'anagrafe è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Il diritto al soggiorno è esteso anche ai familiari comunitari del cittadino dell'Unione titolare di autonomo diritto di soggiorno.

Per "Familiari" si intendono:

Per "familiare" del cittadino dell'Unione, si intendono:

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
- 5) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non sopra definito, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente.

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione.

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti:

- marca da bollo telematica da 14.62 Euro;
- documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso;
- per gli extracomunitari già regolarmente soggiornanti, originale del permesso di soggiorno in scadenza;
- documento che attesti la qualità di familiare;
- iscrizione anagrafica del familiare comunitario;
- fonti di reddito;
- documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa;
- per i soli familiari a carico dovrà essere prodotta documentazione che attesti tale stato.

Dopo cinque anni di permanenza continuativa, detti familiari dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

La relativa richiesta deve essere presentata, prima della scadenza, alla Questura del luogo di residenza.

GITE SCOLASTICHE IN UNIONE EUROPEA

I minori extracomunitari per partecipare alle gite scolastiche devono produrre:

1. una richiesta in carta semplice del dirigente scolastico dell'istituto secondo l'allegato modulo;
2. una foto tessera recente per ogni alunno straniero indicato nell'elenco;
3. copia del permesso/carta di soggiorno di ciascun minore o del permesso/carta di soggiorno del genitore sul quale è inserito ed eventuale ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo/rilascio se questo fosse scaduto;
4. copia del passaporto del minore (solo la pagina con la foto).

ALLA QUESTURA DI LUCCA
Ufficio Immigrazione

OGGETTO: Viaggio scolastico all'interno dell'Unione Europea.

Il/la sottoscritto/a _____

Dirigente scolastico dell'Istituto _____

richiede la vidimazione del modulo allegato, affinché gli studenti stranieri ivi elencati possano partecipare al viaggio scolastico

organizzato per il periodo dal _____ al _____

con la seguente destinazione/itinerario _____

_____.

A tal fine si allega quanto segue, per ognuno degli studenti elencati nel modulo:

- Una foto tessera recente, da applicare al modulo stesso;
- Copia del permesso/carta di soggiorno individuale, ovvero copia permesso/carta di soggiorno del genitore sul quale risulta iscritto. Se tale permesso di soggiorno fosse scaduto, anche copia della ricevuta postale per l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo;
- Copia passaporto dello studente.

Si delega alla presentazione e al ritiro della documentazione in

Questura il seguente personale dell'Istituto: _____

Data: _____

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

ELENCO DEI PARTECIPANTI

A viaggi scolastici all'interno dell'Unione Europea

Nome della scuola				
Indirizzo				
Luogo, scopo e durata del viaggio				
Cognome e nome degli Accompagnatori				
Si certifica l'esattezza dei dati forniti. I genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi minorenni hanno autorizzato la loro partecipazione al viaggio.			Si certifica l'esattezza dei dati forniti per i partecipanti al viaggio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea. I partecipanti al viaggio sono autorizzati a rientrare in ITALIA .	
Luogo		Data		
Luogo		Data		
Timbro d'Ufficio			Timbro d'Ufficio	
L'accompagnatore(trice)			Ufficio Immigrazione	
Nr.	Cognome e Nome	luogo di nascita	data di nascita	Cittadinanza
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Spazio per le fotografie (per i partecipanti sprovvisti di carta d'identità con fotografia)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

ALLA QUESTURA DI LUCCA
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(per i minori di anni 14)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI

I SOTTOSCRITTI

Cognome padre/tutore	Nome padre/tutore
Luogo di nascita padre (città o nazione)	Data di nascita del padre
Residenza (città, via, nr. civico)	telefono
Cognome madre/altro tutore	Nome madre/altro tutore
Luogo di nascita madre (città o nazione)	Data di nascita della madre
Residenza (città, via, nr. civico)	telefono

ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE

Cognome minore	Nome minore
Luogo di nascita minore (città o nazione)	Data di nascita minore
Tipo e numero documento identità	Autorità emittente e data rilascio

DICHIARANO SOTTO LA LORO RESPONSABILITÀ CHE IL CITATO MINORE, NEI SUOI VIAGGI ALL'ESTERO, POTRÀ ESSERE ACCOMPAGNATO DA:

Cognome – nome – data e luogo di nascita
Cognome – nome – data e luogo di nascita

RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Tipo e numero documento identità	Autorità emittente e data rilascio	Firma padre/tutore del minore
Tipo e numero documento identità	Autorità emittente e data rilascio	Firma madre/altro tutore del minore

Il sottoscritto attesta che le firme di cui sopra sono state apposte in sua presenza previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione dei suindicati documenti.

Firma leggibile del Pubblico Ufficiale addetto

VISTO: SI AUTORIZZA
(Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 art. 5)

Lucca, _____

IL QUESTORE

UFFICIO PASSAPORTI

Mail: uffpassaporti.lu@pecps.poliziadistato.it

- [Rilascio del passaporto](#)
- [Rilascio passaporto elettronico \(U.S.A. \)](#)
- [Passaporto a domicilio](#)
- [Agenda passaporto on-line](#)

Modulistica necessaria alla compilazione della richiesta di passaporto

- **domanda per il passaporto (Mod. 308)** [Modulo passaporto per maggiorenni](#) - [Modulo passaporto per minorenni](#) ;
- **atto di assenso tra genitori ([modulo](#))**,
(da presentare nel caso di richiesta di passaporto da parte di utente con figli minori in cui l'altro genitore sia impossibilitato a presentarsi. Va compilato in originale con allegata copia del documento di identità valido)
- **atto di assenso per il rilascio del passaporto del figlio minore ([modulo](#))**.
(da presentare nel caso di richiesta di passaporto di minori compilato dal genitore impossibilitato a presentarsi. Va compilato in originale con allegata copia del documento di identità valido).
- **dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni ([Dichiarazione accompagnamento](#))**:
da presentare nel caso di minore di anni 14, in possesso di passaporto o carta di identità, che viaggia accompagnato da persona diversa dai genitori.
Va compilato in originale con allegato: copia del documento di identità valido dell'accompagnatore, copia del documento di identità valido dei genitori, copia del documento di identità del minore.

Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Per i minori degli anni 14, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o da accompagnatore autorizzato.

RILASCIO DEL PASSAPORTO

Dal **20 maggio 2010** i vecchi libretti sono stati sostituiti dal nuovo passaporto a **modello unificato di 48 pagine** della durata di 10 anni e dal **costo di 42,50 euro**. E' previsto per i nuovi passaporti l'inserimento, nella seconda pagina, della firma digitalizzata del richiedente e per i minori di 14 anni, nella quinta pagina, dei dati dei genitori.

A decorrere **dal 26 giugno 2012 non sono più valide le iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori**. La validità del passaporto recante l'iscrizione del minore rimane impregiudicata per il solo genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.

I nuovi passaporti elettronici prevedono **foto e firma digitalizzate e impronte digitali dal compimento dei 12 anni di età**.

Sono previsti casi di esenzione della firma digitalizzata:

- minori di anni 12;
- analfabeti (documentato con atti di notorietà);
- coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma.

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente".

Sarà possibile richiedere un **passaporto temporaneo** della durata massima di 12 mesi al **costo di 5.20 euro**. Quest'ultimo è un documento di viaggio di sole 16 pagine, rilasciato nel caso in cui si verifichi un'impossibilità temporanea all'acquisizione delle impronte digitali; ha caratteristiche di sicurezza semplificate e non contiene il microprocessore posseduto invece dai passaporti di ultima generazione.

- N.B. 1) I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza.**
2) Prima della partenza controllare eventuali richieste di validità residua del passaporto.

DOMANDA ([Modulo passaporto per maggiorenni](#)) - ([Modulo passaporto per minorenni](#)) .

La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

- Questura di Lucca
- Ufficio Passaporti dei Commissariati P.S. di Viareggio e Forte dei Marmi
(dal 2.12.2013 anche stampa del passaporto)

L'istanza può essere presentata anche presso:

- Stazione dei Carabinieri
- Comune di residenza

in tal caso però, verrà perfezionata con l'acquisizione delle impronte digitali (anche per i minori che hanno compiuto il 12° anno di età) rilevabili solo presso gli Uffici della Polizia di Stato, anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della citata istanza.

N.B.: Nel modulo di richiesta del passaporto il cittadino dovrà sottoscrivere l'informativa di garanzia sul trattamento dei dati personali concordata con l'ufficio del Garante sulla riservatezza dei dati personali e con il Ministero degli Affari Esteri.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda è necessario allegare:

- **n. 2 fotografie** recenti, identiche, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409. Chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e non abbiano riflessi, la montatura non deve alterare la fisionomia del volto ([Esempi foto](#))
- **attestazione di versamento** di € 42,50 (costo del libretto a formato unificato di 48 pagine) sul ccp nr. 67422808 intestato a "Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro" con causale "rilascio passaporto elettronico"

oppure

- € **5,20** per il passaporto temporaneo di 16 pagine.
- **contrassegno telematico** di € 73,50.
- **Documento** valido d'identità.
- Per il rilascio del **nuovo passaporto**, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione **deve essere consegnato il vecchio passaporto**.
 - 1) Per i richiedenti con figli minori è richiesto l'assenso dell'altro genitore indipendentemente dallo stato civile (coniugato, convivente, separato, divorziato) e laddove figli da genitori diversi, occorre produrre tutti gli assensi e in mancanza dell'assenso dell'altro genitore, è necessario richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare.
 - 2) Per i cittadini comunitari, fotocopia del documento e atto di assenso in originale dell'altro genitore, se assente al momento della presentazione dell'istanza di passaporto ([modulo](#)).

PASSAPORTO PER MINORI DI ANNI 18

Con l'approvazione del decreto legge 135/2009 che recepisce il Regolamento europeo 444/2009, si introduce l'obbligo del **passaporto individuale** a prescindere dall'età.

Ne consegue che dal 25/11/2009 viene rilasciato un passaporto individuale per minori.

Sempre in applicazione della disciplina comunitaria cambia anche la **durata di validità** dei nuovi documenti di espatrio per i minori che viene differenziata a seconda dell'età:

- per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni
- per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni
- per i maggiori di 18 anni il passaporto vale 10 anni

Per i documenti vedi spiegazione "[Richiedente maggiorenne](#)"

Per i minori, dal compimento dei 12 anni di età, la procedura prevede l'acquisizione delle impronte e della firma digitalizzate.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è **necessario l'assenso di entrambi i genitori** (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso produrre il nulla osta del giudice tutelare.

Se l'altro genitore (comunitario) è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare atto di assenso firmato in originale e copia di un documento valido di identità ([modulo](#)).

Se il **minore di anni 14 viaggia** con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagnamento in quanto i dati anagrafici dei genitori viventi sono indicati nel nuovo libretto del passaporto.

Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi, la nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. Pertanto ogni volta che il minore di anni 14, in possesso di passaporto o carta d'identità, si recherà all'estero, sarà necessario che i genitori sottoscrivano una dichiarazione di accompagnamento ([Dichiarazione accompagnamento](#)) che resterà agli atti della Questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato ([Attestazione dichiarazione accompagnamento](#)) che l'accompagnatore presenterà alla frontiera.

PASSAPORTO PER GLI USA

Dal 26 ottobre 2006 possono entrare o transitare negli Stati Uniti **senza visto** di ingresso:

- **titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006;**
- **titolari di passaporto con foto digitale rilasciato dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006;**
- **titolari di passaporto a lettura ottica, rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.**

I minorenni, neonati compresi, devono essere in possesso di passaporto individuale.

Tutte le Questure rilasciano il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (dati anagrafici, fotografia e, per i maggiori di anni 12, firma ed impronte digitali) e l'Autorità che lo ha rilasciato.

N.B.: coloro che non rientrano nelle ipotesi sopra elencate, hanno l'obbligo di munirsi preventivamente del visto di ingresso, da richiedersi all'ambasciata americana in Italia o alla rappresentanza consolare territorialmente competente che, per la Toscana, ha sede a Firenze.

A partire dal **12 gennaio 2009** coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere **un'autorizzazione al viaggio elettronica**, (ESTA – Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.

La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A. (www.usembassy.it/visa/ESTA/default.asp).

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program – viaggio senza visto", sono validi i seguenti passaporti:

1. Passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006
2. Passaporto con foto digitale rilasciato tra il 26 ottobre 2005 ed il 26 ottobre 2006
3. Passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.

Per usufruire del programma “Visa Waiver Program – viaggio senza visto” è necessario:

- Viaggiare esclusivamente per affari e/o turismo
- Rimanere negli U.S.A. non più di 90 giorni
- Possedere un biglietto di ritorno

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto di ingresso (per la Toscana rivolgersi al consolato U.S.A. a Firenze).

Il passaporto **deve** essere in corso di validità: **prima della partenza controllare eventuali richieste di validità residua del passaporto.**

La mancata partenza dagli USA entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.

PASSAPORTO A DOMICILIO

A partire dal 27 Ottobre 2014 è attivo il servizio, facoltativo e a pagamento (€ 8,20) per l’utente, offerto da Poste Italiane S.p.A., che consente la consegna al domicilio indicato dal cittadino titolare del passaporto elettronico tramite assicurata.

I cittadini che intendono usufruire del servizio devono richiederlo all’atto della presentazione della richiesta di passaporto direttamente all’operatore dello sportello.

AGENDA PASSAPORTO ON-LINE

Presso la Questura di Lucca fin dal 2 dicembre 2010 è attivo il programma che prevede l’istituzione del sistema delle prenotazioni on-line per l’acquisizione delle impronte digitali utili al rilascio del passaporto elettronico.

Il sistema informatico denominato “Agenda Passaporto”, è stato creato per agevolare il cittadino nello svolgimento di tutti gli adempimenti correlati con il rilascio del passaporto elettronico.

Il sistema informatico prevede un calendario/agenda elettronico, gestito direttamente dalla Questura e dai Commissariati distaccati di Viareggio e Forte dei Marmi, che consente:

- alle Stazioni dei Carabinieri ed ai Comuni della Provincia di fissare gli appuntamenti per l’acquisizione delle impronte digitali presso gli uffici della Polizia di Stato a tutti quei cittadini che si presentino ai loro sportelli per la domanda di rilascio del passaporto.
- agli stessi cittadini di registrarsi e presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, contestualmente prenotando l’appuntamento presso gli uffici di polizia, per l’acquisizione delle impronte digitali nel giorno e nell’ora desiderati.

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente dai cittadini mediante collegamento all’apposito portale: <https://www.passaportonline.poliziadistato.it>

Ottenute le credenziali di accesso all’Agenda Passaporti è possibile procedere alle prenotazioni per l’acquisizione delle impronte secondo le date e gli orari indicati nell’agenda.

I privati potranno effettuare fino al limite massimo di 5 prenotazioni.

Ogni prenotazione si compone di tre fasi:

- compilazione on-line del modello 308 in cui vengono inseriti i dati di chi richiede il passaporto;
- creazione di una ricevuta informato PDF in cui viene indicata la data e l’ora della prenotazione e l’Ufficio deputato a prendere le impronte;
- visualizzazione e stampa della ricevuta e del modello 308 compilato in tutte le sue parti che dovrà essere portato presso l’Ufficio che dovrà acquisire le impronte nonché di un promemoria che elenca ciò che è necessario presentare al momento della consegna dell’istanza presso lo sportello passaporti (foto, versamento su c/c, marca da bollo, ecc.).

ATTO DI ASSENSO TRA GENITORI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ (____)

residente/domiciliato a _____ (____)

in Via/Piazza _____

stato civile _____ =====

[specificare celibe/nubile - coniugato/a - separato/a - già coniugato/a]

genitore dei seguenti figli minori: =====

1) _____ nato il _____ a _____

2) _____ nato il _____ a _____

3) _____ nato il _____ a _____

acconsente che al/alla sig./sig.ra _____

nato/a il _____ a _____ (____)

residente a _____ (____),

in Via/Piazza _____

genitore dei suindicati figli minori venga RILASCIATO il Passaporto.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.

In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido.

DATA: _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO DEL FIGLIO MINORE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ (_____)

residente/domiciliato a _____ (_____)

in Via/Piazza _____

stato civile _____ =====

[specificare celibe/nubile – coniugato/a – separato/a – già coniugato/a]

genitore dei seguenti figli minori: =====

4) _____ nato il _____ a _____

5) _____ nato il _____ a _____

6) _____ nato il _____ a _____

acconsente che venga RILASCIATO il Passaporto al proprio figlio _____

nato/a il _____ a _____ (_____)

residente a _____ (_____),

in Via/Piazza _____

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 38, 1° e 3° comma D.P.R. 445/2000 e non necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.

In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido.

DATA: _____

FIRMA DELL'INTERESSATO

UFFICIO ARMI

- **NEWS SULLA DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI ([vai al dettaglio](#))**
- **DOCUMENTAZIONE PER:**
 - **licenza porto di fucile per uso caccia ([normativa + modulo](#))**
 - **licenza porto di fucile per uso tiro a volo ([normativa + modulo](#))**
 - **denuncia di detenzione di armi ([normativa + modulo](#))**
 - **nulla osta all'acquisto di armi ([normativa + modulo](#))**
 - **autorizzazione al trasporto di armi ([normativa + modulo](#))**
 - **nulla osta per ereditare armi ([normativa + modulo](#))**
 - **carta europea per armi da fuoco ([normativa + modulo](#))**
 - **esportazione temporanea arma da fuoco ([normativa + modulo](#))**
 - **esportazione / importazione definitiva armi da fuoco ([normativa + moduli](#))**
 - **licenza di trasporto armi sportive ([normativa + modulo](#))**
 - **trasporto di arma su carta di riconoscimento per i componenti di società T.S.N ([modulo](#))**
 - **obiettori di coscienza ([normativa + modulo](#))**
 - **nulla osta acquisto esplosivi ([normativa + modulo](#))**
 - **nulla osta all'esercizio dell'attività di fochino ([normativa + modulo](#))**
 - **richiesta licenza di collezione di armi comuni da sparo anche per una sola arma ([normativa + modulo](#))**
 - **richiesta rilascio licenza di collezione di armi antiche/rare ([normativa + modulo](#))**
 - **richiesta autorizzazione per commercio – fabbricazione - riparazione – intermediazione di armi comuni ([normativa + modulo](#))**

N.B.: coloro i quali hanno espletato il servizio di leva nel servizio civile, in quanto obiettore di coscienza, non possono ottenere licenze o autorizzazioni in materia di armi qualora non abbiano ottenuto la revoca dello status di obiettore fatto salvo i casi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Il D.L. 121/2013 introduce le seguenti novità in materia di detenzione armi e munizioni.

DETEZIONE ARMI

- E' fatto obbligo ai meri detentori di armi di presentare **entro il 04 maggio 2015** all'Autorità di P.S. competente per territorio un certificato medico rilasciato dall'Asl o da medico abilitato attestante il permanere dei requisiti psicofisici previsti dalla Legge vigente in materia di detenzione armi. Trascorso tale termine, è sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'Ufficio di P.S. competente. Nel caso di mancata presentazione di detto certificato si procederà ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
- Si riconduce alle competenze del Banco nazionale di Prova di Gardone Valtrompia (BS) la valutazione delle armi e degli strumenti (es. mazzette da segnalazione, bastoni estensibili, ecc) per i quali il Banco medesimo escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (disposizione vigente dal 5 Novembre 2013).

STRUMENTI DENOMINATI “ DA PAINTBALL ”

- E' stata introdotta una disciplina dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (denominate “paintball”, stabilendo che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico destinati al lancio di capsule prive di sostanze o preparati di cui alla L. 52/1997 che erogano un'energia cinetica non superiore a 12.7 joule purchè di calibro non inferiore a mm. 12.7 e non superiore a mm. 17.27. La nuova norma stabilisce che, anche in tal caso sia, il Banco di Prova di cui sopra a procedere alla verifica di conformità dei prototipi di tali strumenti e chiarisce che quelli che erogano un'energia cinetica superiore a 7.5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno per la disciplina della fattispecie di acquisto, porto, trasporto ed utilizzo degli strumenti in questione. Entro il **04 Novembre 2014** i marcatori per “paintball” devono essere sottoposti a verifica, a spese dell'interessato, presso il suddetto Banco nazionale di prova. Sono vietate le capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite per i menzionati strumenti “paintball”.

STRUMENTI DENOMINATI “DA SOFTAIR”

- La normativa recentemente introdotta adegua la disciplina sull'accertamento tecnico ai fini del riconoscimento degli strumenti di segnalazione acustica e degli strumenti denominati “softair”, prevedendo la relativa sottoposizione, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Tale accertamento è effettuato anche per gli altri strumenti riproducenti armi, al fine di verificarne le prescrizioni imposte dall'art. 5 L. 110/1975, salvo che si tratti di prodotti rientranti nella Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, che distingue i giocattoli per i bambini dalle “riproduzioni di armi da fuoco reali”.

ARMI CLANDESTINE

- Le modifiche apportate dalla L. 121/2013 all'art. 23 L.110/1975 forniscono un ulteriore coordinamento normativo connesso alle nuove attribuzioni conseguenti l'abolizione del Catalogo nazionale delle armi, prevedendo che **dal 05 Novembre 2013 sono considerate clandestine le armi non sottoposte alla preventiva verifica del Banco nazionale di Prova.**

ARMI AD USO SCENICO

- La nuova norma prevede che le armi ad uso scenico debbano essere sottoposte a verifica (degli accorgimenti tecnici sulle stesse eseguiti) da parte del Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia (BS), il quale vi apporrà specifico punzone. Sono fatte salve, ovviamente, le armi per uso scenico già valutate e punzionate dal BNP stesso. La sottoposizione alla suddetta verifica dovrà essere obbligatoriamente effettuata, a spese dell'interessato, **entro il 04 Novembre 2014**.

CARICATORI

- E' stato introdotto, a partire dal **05 Novembre 2013**, un limite relativo alla capienza massima dei caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, delle armi da fuoco, indicandolo in n. 5 per le armi lunghe e n. 15 per le armi corte, con eccezione delle armi ad uso sportivo nel caso in cui, per alcune discipline di tiro e previo parere delle federazioni sportive interessate, affiliate o associate al CONI, sia previsto l'impiego di armi con un maggior volume di fuoco (il riconoscimento della qualifica di "arma per uso sportivo" è effettuato dal Banco nazionale di prova; delle armi "per uso sportivo" sottoposte a verifica lo stesso Banco di prova redige un apposito elenco). Tale modifica deve essere effettuata da operatore abilitato e si rende necessaria nei seguenti casi:
 - il privato cittadino che attualmente detiene un'arma con un numero di colpi nel caricatore maggiore ai suddetti limiti sarà tenuto a rendere il caricatore conforme (riducendone la capacità) solo nel caso in cui intenda cedere l'arma medesima. Tale obbligo decorre dal **05 Novembre 2015**
 - Per quel che riguarda i fabbricanti, le armi già prodotte e sottoposte a verifica del Banco nazionale di prova prima del **05 Novembre 2013** possono essere introdotte sul mercato nazionale con la capacità di colpi originale fino al **04 Novembre 2015** compreso. Le armi rimaste invendute trascorsa tale data dovranno essere adeguate ai limiti di capienza suddetti. A decorrere dal 05 Novembre 2013 le armi devono essere prodotte e/o bancate con i previsti limiti di capacità.
 - Per quanto attiene agli importatori ed ai distributori, le armi importate (tra cui anche quelle introdotte nel territorio dello Stato e non ancora presentate al Banco nazionale di prova per la verifica) o distribuite prima del **05 Novembre 2013** possono essere vendute con la capacità originale di colpi fino al **04 Novembre 2015**. Quelle che rimarranno invendute trascorsa tale data dovranno essere sottoposte alla messa in conformità del relativo caricatore. Dal **05 Novembre 2013** è possibile autorizzare l'importazione di armi comuni da sparo solo se rispettano il nuovo limite di colpi.
 - Per quel che riguarda le armerie, le armi giacenti al **05 Novembre 2013** potranno essere vendute con il caricatore nella sua originale capacità originaria fino al **04 Novembre 2015**. A decorrere dal **05 Novembre 2015** tali armi dovranno essere vendute con il caricatore conforme.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale, salvo le limitazioni previste dalla legge. L'istanza deve essere presentata presso la Questura- Ufficio armi oppure ai Commissariati di P.S. di Viareggio, Forte dei Marmi nonché presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio in relazione alla residenza del richiedente. La domanda, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione:

- Certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Certificato rilasciato da una sezione del T.S.N. attestante l'idoneità al maneggio delle armi, oppure fotocopia del congedo militare se effettuato entro 10 anni dalla presentazione della domanda di porto di fucile oppure autocertificazione (solo per il primo rilascio; per il rinnovo è necessario ripetere l'esame di idoneità se la validità della precedente Licenza di Porto di fucile o di Pistola è terminata da più di dieci anni);
- Abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dall'Ufficio Caccia e Pesca della provincia di Lucca (solo per il primo rilascio);
- Ricevuta di versamento di € 173.16 sul c/c n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative – Roma;
- Ricevuta di versamento di € 23,00 per l'esercizio venatorio e € 56,00 per appostamento fisso di caccia sul c/c postale 109504 per tassa CC.RR.
- Ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 2550 intestato alla Tesoreria provinciale di Lucca (causale: rilascio porto di fucile imputazione al capo 9° Cap.34384)
- 2 foto tessera di cui 1 legalizzata (legalizzabile anche presso il nostro sportello)
- 2 marche da bollo telematiche da € 16,00;
- Licenza e relativa autorizzazione scaduta di validità (da presentare solo in caso di rinnovo).

La licenza ha una validità di sei anni.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI**Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

AL COMMISSARIATO P.S. DI

Fotografia (da applicare a cura dell'ufficio accettante occorrente per le licenze di cui ai punti: 4,5,6,7,8)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

1	Nulla osta all'acquisto di armi	5	Licenza di porto di bastone animato	8	Licenza di porto d'armi per il tiro a volo
2	Licenza di collezione di armi comuni	6	Licenza di porto d'arma lunga per difesa personale	9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche orare d'importanza storica	7	Licenza di porto di fucile per uso caccia	10	Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i per i componenti di società di tiro a segno
4	Licenza di arma corta per difesa personale				

Indicare se trattasi di (1):

<input type="checkbox"/>	Arma/armi antiche	<input type="checkbox"/>	Arma/armi bianche	<input type="checkbox"/>	Con munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Cartucce _____
<input type="checkbox"/>	Arma/armi corte	<input type="checkbox"/>	Arma/armi lunghe	<input type="checkbox"/>	Senza munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Delle armi da acquistare _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ nome _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Cod. fiscale _____ Email _____ Pec _____

Domiciliato in _____

Chiede l'autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 nr. 445, dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
- di avere persone conviventi (indicare le generalità):

- di essere/non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (1.230/98 – vedasi lettera I della parte relativa alla documentazione da allegare)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(1) barrare la casella interessata

(2) cancellare la voce non d'interesse

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE
1	Nulla osta all'acquisto di arma/armi	B - C
2	Licenza di collezione di armi comuni	B
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica	B - H
4	Licenza di porto d'arma corta per difesa personale	A - C - E - F
5	Licenza di porto di bastone animato	A - C - E - F
6	Licenza di porto di arma lunga per difesa personale	A - C - E - F
7	Licenza di porto di fucile uso caccia	A - C - D - E - F
8	Licenza di porto di armi per uso sportivo	A - C - E - F
9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo	B - G
10	Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/armi per i componenti di società di tiro a segno	A

- A. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'Art.3. comma 1, D.M. Sanità 28/04/1998
- B. Certificazione medica, ex art. 35 TULPS (a discrezione del Questore)
- C. Attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma della legge 18/04/1975 nr. 110
- D. Abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11/02/192 nr. 157
- E. Pagamento delle tasse di concessione e/o stampati
- **Porto di arma corte per difesa personale o di bastone animato:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per difesa personale:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per uso caccia:** Tassa di concessione governativa, Tassa di concessione regionale, costo del libretto
 - **Porto di arma lunga per il tiro a volo:** Costo del libretto
- Per modalità e tempi di pagamento delle tasse e degli stampati a rigoroso rendiconto succitati occorre rivolgersi agli Uffici territoriali competenti.
- F. Due foto recenti, formato tessera a capo scoperto ed a mezzo busto.
- G. Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
- H. Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi come previsto dall'art. 47 Reg. TULPS (R.D. 6 maggio 1940 nr. 635)
- I. Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca della status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15 comma 7-ter, della legge 8/7/1998 nr.230 (se in possesso).

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

<p>** SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000</p>
--

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO

La licenza autorizza il trasporto di arma per l'esercizio dello sport del tiro a volo presso i campi di tiro sportivo dislocati sul territorio nazionale.

L'istanza deve essere presentata presso la Questura- Ufficio Armi oppure ai Commissariati di P.S. di Viareggio, Forte dei Marmi nonché presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio in relazione alla residenza del richiedente. La domanda, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione:

- Certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Fotocopia del congedo militare (se si è assolto l'obbligo di leva in un corpo armato dello stato da meno di anni 10) o, in mancanza, certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a segno Nazionale o autocertificazione (solo in caso di rilascio; per il rinnovo è necessario ripetere l'esame di idoneità se la validità della precedente Licenza di Porto di fucile o di Pistola è terminata da più di dieci anni);
- 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata (la legalizzazione può essere effettuata anche presso il nostro sportello);
- Ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr. 2550 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Lucca, quale costo del libretto di porto d'armi;
- Fotocopia di un documento di identità personale;
- 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 (una da apporre sull'istanza e l'altra sulla licenza di porto di fucile);
- Licenza e relativa autorizzazione scaduta di validità (solo in caso di rinnovo).

La licenza è valida anni sei.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI**Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

AL COMMISSARIATO P.S. DI

Fotografia (da applicare a cura dell'ufficio accettante occorrente per le licenze di cui ai punti: 4,5,6,7,8)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

1	Nulla osta all'acquisto di armi	5	Licenza di porto di bastone animato	8	Licenza di porto d'armi per il tiro a volo
2	Licenza di collezione di armi comuni	6	Licenza di porto d'arma lunga per difesa personale	9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche orare d'importanza storica	7	Licenza di porto di fucile per uso caccia	10	Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i per i componenti di società di tiro a segno
4	Licenza di arma corta per difesa personale				

Indicare se trattati di (1):

<input type="checkbox"/>	Arma/armi antiche	<input type="checkbox"/>	Arma/armi bianche	<input type="checkbox"/>	Con munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Cartucce _____
<input type="checkbox"/>	Arma/armi corte	<input type="checkbox"/>	Arma/armi lunghe	<input type="checkbox"/>	Senza munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Delle armi da acquistare _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ nome _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Cod. fiscale _____ Email _____ Pec _____

Domiciliato in _____

Chiede l'autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 nr. 445, dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
- di avere persone conviventi (indicare le generalità):

- di essere/non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l.230/98 – vedasi lettera I della parte relativa alla documentazione da allegare)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(1) barrare la casella interessata

(2) cancellare la voce non d'interesse

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data _____ il dichiarante _____

	AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE
1	Nulla osta all'acquisto di arma/armi	B - C
2	Licenza di collezione di armi comuni	B
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica	B - H
4	Licenza di porto d'arma corta per difesa personale	A - C - E - F
5	Licenza di porto di bastone animato	A - C - E - F
6	Licenza di porto di arma lunga per difesa personale	A - C - E - F
7	Licenza di porto di fucile uso caccia	A - C - D - E - F
8	Licenza di porto di armi per uso sportivo	A - C - E - F
9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo	B - G
10	Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/armi per i componenti di società di tiro a segno	A

- A. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'Art.3. comma 1, D.M. Sanità 28/04/1998
- B. Certificazione medica, ex art. 35 TULPS (a discrezione del Questore)
- C. Attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma della legge 18/04/1975 nr. 110
- D. Abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11/02/192 nr. 157
- E. Pagamento delle tasse di concessione e/o stampati
 - **Porto di arma corte per difesa personale o di bastone animato:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per difesa personale:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per uso caccia:** Tassa di concessione governativa, Tassa di concessione regionale, costo del libretto
 - **Porto di arma lunga per il tiro a volo:** Costo del libretto
- Per modalità e tempi di pagamento delle tasse e degli stampati a rigoroso rendiconto succitati occorre rivolgersi agli Uffici territoriali competenti.
- F. Due foto recenti, formato tessera a capo scoperto ed a mezzo busto.
- G. Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
- H. Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi come previsto dall'art. 47 Reg. TULPS (R.D. 6 maggio 1940 nr. 635)
- I. Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca della status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15 comma 7-ter, della legge 8/7/1998 nr.230 (se in possesso).

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

.....

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

**** SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000**

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI

Tutte le armi devono essere denunciate **tassativamente entro 72 ore** dall'acquisto - o comunque dal momento in cui se ne è venuti in possesso - presso la Questura- Ufficio Armi, i Commissariati di P.S. di Viareggio, Forte dei Marmi se competenti per territorio di residenza nonché presso le Stazioni Carabinieri competenti in relazione al luogo di detenzione delle armi.

La denuncia è altresì obbligatoria in caso di variazione di luogo di detenzione, di cessione o per eredità di armi. La denuncia può essere trasmessa dall'interessato tramite posta certificata alla Questura competente per territorio.

In tutti i casi la denuncia deve essere resa in duplice copia in carta semplice con allegata l'eventuale denuncia precedente e comunque deve essere sempre riepilogativa delle armi, munizioni ed esplosivi già eventualmente possedute.

In caso di eredità deve essere inoltre presentato il certificato medico della ASL per la detenzione ed eventuale Autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Questura qualora esse vengano spostate.

Le denunce di armi acquistate da armeria o dal T.S.N. devono avere in allegato la dichiarazione di vendita firmata dall'armeria stessa oppure il modello 38.

Nel caso di cessione di arma a terzi, occorre preliminarmente accertarsi che l'acquirente sia in possesso di porto d'armi o di Nulla osta del Questore in corso di validità che ne autorizzi l'acquisto. Il cedente dovrà presentare denuncia di cessione in duplice copia, allegando l'originale della vecchia denuncia.

L'acquirente dovrà presentare denuncia di possesso in duplice copia con allegata dichiarazione di cessione da parte del cedente, datata e sottoscritta da entrambe le parti ed attestante l'avvenuta presa in carico dell'arma, allegando una copia del documento di identità del cedente e la fotocopia della vecchia denuncia dello stesso.

Non si possono detenere più di 3 armi comuni, 6 armi sportive, 8 armi antiche (ovvero prodotte prima del 1890) mentre non vi è limite per le armi uso caccia. Come previsto dall'articolo 23 comma sexiesdecies della Legge 135/2012, a seguito della soppressione del Catalogo Nazionale delle armi il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valrompia (BS) verifica altresì per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione di possesso di tale qualità resa dall'interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco.

Il munizionamento detenibile è di massimo nr. 200 cartucce a palla unica per arma corta, fino ad un massimo di 5 kg di polvere da sparo od un totale di 1500 cartucce tra palla unica per arma lunga e a pallini. La polvere da sparo da ricarica può essere detenuta fino a 5 kg., sempre previa denuncia resa nei tempi suddetti, ed è cumulabile con il munizionamento a palla unica per arma lunga nel limite massimo di 1500 cartucce.

Il munizionamento spezzato è detenibile fino a 1000 senza obbligo di denuncia (purché vi siano armi denunciate dello stesso calibro), e diviene obbligatorio per una quantità superiore a 1000 fino al limite massimo di 1500. Resta fissato a 200 il numero di munizioni che sono relative ad arma lunga ma che possono essere utilizzabili anche per arma corta (purché specificato in denuncia).

Non c'è obbligo di denuncia per il munizionamento che si acquista per reintegrare quello già posseduto e sparato, purché non si superi il numero di munizioni di quel calibro già indicate in denuncia.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI
Denuncia di detenzione di armi e munizioni

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO P.S. DI _____

DENUNCIA DI DETENZIONE

1	(1) IN SEGUITO AD ACQUISIZIONE DI ARMA/I E/O MUNIZIONI	2	(1) IN SEGUITO A CESSIONE A TERZI DI ARMA/I	3	(1) IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE DEL LUOGO DI DETENZIONE
----------	--	----------	--	----------	---

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ mail _____ Pec _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Codice fiscale _____ domiciliato in _____

1	Denuncia la detenzione della/e seguente arma/i (*)	Con Munizionamento	Senze Munizionamento	Numero di cartucce
----------	---	-----------------------	-------------------------	--------------------

Tipo _____ denominazione(marcio e modello) _____

Calibro _____ matricola _____ eventuale numero d'iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo _____

Presso la propria abitazione sita in: _____
Comune _____ Via/piazza e numero civico _____

Acquistata da (1)

PRIVATO

Cognome _____ nome _____

Data di nascita ____/____/____ comune id nascita _____ provincia o nazione _____

Residenza _____ via piazza e numero civico _____

Oppure:

DITTA

Denominazione _____ ragione sociale _____

via piazza e numero civico _____ comune _____ provincia _____

Indicare eventuali diverse modalità di acquisizione dell'arma:

(*) La denuncia di u numero superiore di armi acquistate o cedute deve essere inserita in un elenco da unire al presente modulo
(1) barrare la casella interessata

Ovvero:

2	Denuncia la cessione della/e seguente arma/i (*)	Con Munizionamento	Senze Munizionamento	Numero di cartucce
----------	---	--------------------	----------------------	--------------------

Tipo _____ denominazione(marcio e modello) _____

Calibro _____ matricola _____ eventuale numero d'iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo _____

Sinora detenuta presso la propria abitazione sita in: _____

Comune _____ via/piazza e numero civico _____

a (1)

PRIVATO

Cognome _____ nome _____

Data di nascita ____/____/____ comune id nascita _____ provincia o nazione _____

Residenza _____ via piazza e numero civico _____

Oppure:

DITTA

Denominazione _____ ragione sociale _____

via piazza e numero civico _____ comune _____ provincia _____

ovvero:

3	Denuncia la veriazione del luogo di detenzione della/e seguent e arma/i (*)	Con Munizionamento	Senze Munizionamento	Numero di cartucce
----------	--	--------------------	----------------------	--------------------

Tipo _____ denominazione(marcio e modello) _____

Calibro _____ matricola _____ eventuale numero d'iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo _____

Sinora detenuta presso la propria abitazione sita in: _____

Comune _____ via/piazza e numero civico _____

Ed attualmente detenuta presso: _____

Comune _____ via/piazza e numero civico _____

Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 nr. 445:

1. di essere in possesso dell'autorizzazione di P.S. (**)

rilasciata da _____ il _____ data scadenza _____

**** Specificare se trattasi di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto**

(1) **barrare la casella interessata**

2. **Di avere come persone conviventi** (indicare le generalità – non è necessario in caso di cessione dell'arma):

3. **Di essere già detentore delle seguenti armi:**

- 1) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 2) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 3) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 4) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 5) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 6) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 7) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 8) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)
- 9) _____
Tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola n. iscrizione catalogo (eventuale)

Detenute presso il seguente indirizzo _____

Denunciate presso il Commissariato di P.S./Comando stazione CC di: _____ in data ____/____/____

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Data ____/____/____

_____ **il dichiarante**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

**** SI RICHAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000**

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI

Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto (a qualsiasi titolo), al trasporto ed alla detenzione di armi (nel caso si acquistino da privato, è necessario presentare copia della denuncia di detenzione del cittadino dal quale si vogliono acquistare).

La domanda deve essere presentata presso la Questura- Ufficio Armi oppure ai Commissariati di P.S. di Viareggio, Forte dei Marmi nonché presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio in relazione alla residenza.

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

- Certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Certificato rilasciato da Sezione T.S.N. attestante l'idoneità al maneggio delle armi oppure fotocopia del congedo militare o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la posizione militare se prestato nell'ultimo decennio.

Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d'armi in corso di validità.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI**Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

AL COMMISSARIATO P.S. DI

Fotografia (da applicare a cura dell'ufficio accettante occorrente per le licenze di cui ai punti: 4,5,6,7,8)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

1	Nulla osta all'acquisto di armi	5	Licenza di porto di bastone animato	8	Licenza di porto d'armi per il tiro a volo
2	Licenza di collezione di armi comuni	6	Licenza di porto d'arma lunga per difesa personale	9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche orare d'importanza storica	7	Licenza di porto di fucile per uso caccia	10	Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i per i componenti di società di tiro a segno
4	Licenza di arma corta per difesa personale				

Indicare se trattasi di (1):

<input type="checkbox"/>	Arma/armi antiche	<input type="checkbox"/>	Arma/armi bianche	<input type="checkbox"/>	Con munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Cartucce _____
<input type="checkbox"/>	Arma/armi corte	<input type="checkbox"/>	Arma/armi lunghe	<input type="checkbox"/>	Senza munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Delle armi da acquistare _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ nome _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Cod. fiscale _____ Email _____ Pec _____

Domiciliato in _____

Chiede l'autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 nr. 445, dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
- di avere persone conviventi (indicare le generalità):

- di essere/non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l.230/98 – vedasi lettera I della parte relativa alla documentazione da allegare)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(1) barrare la casella interessata

(2) cancellare la voce non d'interesse

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1):

A B C D E F G H I

Data _____ il dichiarante _____

	AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE
1	Nulla osta all'acquisto di arma/armi	B - C
2	Licenza di collezione di armi comuni	B
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica	B - H
4	Licenza di porto d'arma corta per difesa personale	A - C - E - F
5	Licenza di porto di bastone animato	A - C - E - F
6	Licenza di porto di arma lunga per difesa personale	A - C - E - F
7	Licenza di porto di fucile uso caccia	A - C - D - E - F
8	Licenza di porto di armi per uso sportivo	A - C - E - F
9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo	B - G
10	Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/armi per i componenti di società di tiro a segno	A

- A. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'Art.3. comma 1, D.M. Sanità 28/04/1998
 - B. Certificazione medica, ex art. 35 TULPS (a discrezione del Questore)
 - C. Attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma della legge 18/04/1975 nr. 110
 - D. Abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11/02/192 nr. 157
 - E. Pagamento delle tasse di concessione e/o stampati
 - **Porto di arma corte per difesa personale o di bastone animato:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per difesa personale:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per uso caccia:** Tassa di concessione governativa, Tassa di concessione regionale, costo del libretto
 - **Porto di arma lunga per il tiro a volo:** Costo del libretto
- Per modalità e tempi di pagamento delle tasse e degli stampati a rigoroso rendiconto succitati occorre rivolgersi agli Uffici territoriali competenti.
- F. Due foto recenti, formato tessera a capo scoperto ed a mezzo busto.
 - G. Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
 - H. Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi come previsto dall'art. 47 Reg. TULPS (R.D. 6 maggio 1940 nr. 635)
 - I. Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca della status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15 comma 7-ter, della legge 8/7/1998 nr.230 (se in possesso).

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

**** SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000**

AVVERTENZE: ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIAE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL' AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

- Chiunque intenda trasportare armi o munizioni pur non essendo in possesso di licenza di porto d'armi in corso di validità deve munirsi di autorizzazione al trasporto. Detta richiesta, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere presentata in triplice copia in carta semplice ed allegando copia della denuncia armi cui il trasporto è riferito. E' possibile che, nei casi previsti e che verranno segnalati dall'Ufficio stesso in sede di accoglimento dell'istanza, si renderà necessario presentare un certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla legge per la detenzione di armi. Tale certificazione viene rilasciata dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98, previo presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia; **Nel caso in cui l'erede richieda l'autorizzazione al trasporto delle armi appartenute al defunto parente, deve essere presentato anche il previsto certificato redatto dalla locale ASL.**

L'autorizzazione avrà validità di 30 giorni dalla data di rilascio e, a trasporto avvenuto, dovrà essere presentata denuncia entro i termini previsti dall'art. 38 TULPS (cioè entro 72 ore dall'effettiva disponibilità delle armi all'indirizzo ove sono detenute) all'Autorità di P.S. competente per territorio.

SEGUE MODULO

Il/La sottoscritt _____ nat _____
 a _____ il _____ residente in _____
 _____ Frazione _____ Via _____
 _____ nr. _____

CHIEDE

l'autorizzazione per poter trasportare da ¹ _____

all'indirizzo sopraindicato le seguenti armi - munizioni - materie esplodenti, già regolarmente denunciate presso ² _____ il _____

come si evince dalla fotocopia della denuncia:

- 1) ³ _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;
- 6) _____;

Data _____

A tal fine allega:

- fotocopia denuncia delle armi;
- fotocopia certificato medico della U.S.L. (solo nei casi espressamente previsti)
- fotocopia del documento di identità del richiedente.

Firma

QUESTURA DI LUCCA

Cat.6C/20 Div.P.A.S.

Lucca, _____

VISTO: Si prende atto del presente avviso trasporto armi e si prescrive:

- 1) Le armi devono viaggiare scariche, smontate ed imballate e le eventuali munizioni impacchettate a parte;
- 2) A trasporto avvenuto deve essere ripetuta la denuncia all'Autorità di P.S. competente per territorio.

La presente presa d'atto è valida giorni TRENTA dalla data del rilascio.

IL QUESTORE

¹ Indicare la precedente residenza: Comune, Frazione, Via, numero civico

² Indicare l'Ufficio di Polizia (Questura - Commissariato di P.S. - Comando Stazione Carabinieri).

³ Indicare il tipo, il calibro, Marca, Matricola carcassa e Matricola canna solo per gli automatici.

QUESTURA DI LUCCA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ il ____/____/_____
residente _____ Fraz.ne/Loc. _____ Via _____
nr. _____ professione _____ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A (Contrassegnare con una X le ipotesi che interessano)

- il luogo e la data della propria nascita sono quelli riferiti sopra;
- di essere residente in _____ Fra.ne-Loc. _____
Via _____ nr: _____
- di essere domiciliato in _____ Fraz.ne _____
Via _____ nr. _____
- di essere cittadin _____ italian _____ (oppure) _____
- di godere dei diritti politici;
- di essere celibe/nubile/libero di stato: _____
- di essere coniugat _____/vedov _____/separat _____ con _____
- che la propria famiglia è composta nel seguente modo (indicare il rapporto di parentela o affinità col dichiarante, luogo e data di nascita per ognuno):

_____ ;
_____ ;
 che il defunto _____ nato a _____ il _____ in vita residente a _____
_____ è deceduto il _____ in _____ ed era
unito al sottoscritt _____ dal seguente rapporto di parentela _____ ;

- di essere unico erede;
- di trovarsi agli effetti del servizio militare di leva nella posizione di⁴ _____ ;
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione tecnica _____ nr. _____
- di avere riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive):

- di non avere riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di condanna
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oppure

di _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma leggibile del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1. D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria).

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER EREDITARE ARMI

Chiunque intenda ereditare armi da persone di cui sia erede legittimo o testamentario deve richiedere alla Questura competente per territorio oppure al Commissariato P.S. oppure alla Stazione Carabinieri competente per territorio di residenza il relativo Nulla Osta all'eredità di armi **solo in caso in cui le armi non provengano dalla provincia di Lucca.**

L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnesticca del medico di famiglia;
- Copia della denuncia delle armi appartenute al defunto parente
- Copia del documento di identità
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. DPR. 445/2000

Nei casi di provenienza delle armi dalla provincia di Lucca, non viene richiesto alcun Nulla Osta ma si deve provvedere direttamente a redigere entro 72 h dal decesso o dal rinvenimento delle armi del defunto la denuncia di detenzione ai sensi dell'art.38 T.U.L.P.S. (fare riferimento alla sezione "Denuncia di acquisto e detenzione armi" della presente Carta dei Servizi) corredata da copia della denuncia delle armi del defunto. Se l'erede non intende venire in possesso delle armi può cederle a persona munita di Licenza di Porto di Fucile in corso di validità che intenda acquisirle, presentando entro il termine previsto dalla legge come sopra indicato denuncia di eredità e contestuale cessione a terze persone titolate.

SEGUE MODULO

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO DEL NULLA OSTA PER EREDITARE ARMI – AI
SENSI DELL’ART. 38 DEL T.U.L.P.S. .

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____
il _____ a _____
prov. (_____ residente in _____
) ,
prov. (_____ via/piazza _____ n. _____
) ,
di _____
professione _____
e recapito _____
tel. _____
Codice _____
fiscale _____

con la presente chiede il **rilascio del nulla osta per ereditare** la/le seguente/i arma/i sotto
indicata/e, senza munizioni, ai soli fini affettivi, già precedentemente detenuta/e dal defunto ⁽¹⁾

deceduto il _____ .-

<i>Tipo arma</i>	<i>marca</i>	<i>cal.</i>	<i>Matr.</i>	<i>n. cat.</i>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Lucca, li _____

Documenti da allegare:

- certificato medico di idoneità psico-fisica (**solo per detenzione armi senza munizioni**) (in marca da bollo telematica da €16,00) rilasciato dall'USL di residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato;
- Dichiarazione dei coeredi; copia documento personale dei coeredi; copia denuncia detenzione armi del defunto.-
- per gli ex obiettori di coscienza che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la presa d'atto di revoca, rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilando il relativo modulo;

QUESTURA DI LUCCA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ il ____/____/_____
residente _____ Fraz.ne/Loc. _____ Via _____
nr. _____ professione _____ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A (Contrassegnare con una X le ipotesi che interessano)

- il luogo e la data della propria nascita sono quelli riferiti sopra;
- di essere residente in _____ Fra.ne-Loc. _____
Via _____ nr: _____
- di essere domiciliato in _____ Fraz.ne _____
Via _____ nr. _____
- di essere cittadin _____ italian _____ (oppure) _____
- di godere dei diritti politici;
- di essere celibe/nubile/libero di stato: _____
- di essere coniugat _____/vedov _____/separat _____ con _____
- che la propria famiglia è composta nel seguente modo (indicare il rapporto di parentela o affinità col dichiarante, luogo e data di nascita per ognuno):

- _____ ;
_____ ;
- che il defunto _____ nato a _____ il _____ in vita residente a _____
_____ è deceduto il _____ in _____ ed era
unito al sottoscritt _____ dal seguente rapporto di parentela _____ ;
- di essere unico erede;
- di trovarsi agli effetti del servizio militare di leva nella posizione di⁵ _____ ;
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione
tecnica _____ nr. _____
- di avere riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive):

- di non avere riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di
condanna
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oppure

di _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma leggibile del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1. D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria).

CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO

Si tratta di un titolo di polizia che estende a tutti i Paesi dell'Unione Europea la validità delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe.

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- 2 fotografie di cui una legalizzata (solo in caso di rilascio);
- Fotocopia di un documento valido per l'espatrio;
- fotocopia della licenza di porto d'armi in corso di validità;
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi (in copia conforme se resa ad altro ufficio);
- ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale n. 2550 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Lucca, per il costo della carta Europea causale rilascio carta europea imputazione al capo 9° cap.34384 (solo in caso di rilascio)
- 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 ciascuna (solo in caso di rilascio; 1 marca in caso di rinnovo);
- Carta europea scaduta di validità (solo in caso di rinnovo)

La carta ha la medesima validità della licenza di porto di fucile già posseduta e comunque non superiore a cinque anni.

SEGUE MODULO

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in via _____ fraz. _____, Cod. fiscale _____, n. telefonico _____ E.Mail _____ titolare di licenza di licenza di autorizzazione/porto (uso) _____, nr. _____, rilasciata in data _____ da _____

CHIEDE

- il rilascio l'estensione di validità l'aggiornamento

della Carta Europea d'armi da fuoco, con l'inserimento delle sotto elencate armi regolarmente denunciate presso _____ in data _____

note _____

	Tipo di arma	Marca	Calibro	Matricola carcassa	Matricola canna	Categoria CEE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Allega:

- Attestazione del versamento di € 0,83 sul c/c postale nr. 2550 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Lucca, quale costo della Carta Europea d'armi da fuoco (**non richiesto in caso di estensione di validità o aggiornamento**);
- Nr. 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata dal funzionario che riceve l'istanza o dal Sindaco o notaio (**non richiesto in caso di estensione di validità o aggiornamento**);
- Fotocopia della denuncia di detenzione delle armi che si intendono iscrivere nella Carta Europea (max.10), in copia conforme se resa ad altro ufficio;
- Fotocopia della licenza di porto di fucile in corso di validità;
- Fotocopia di un documento di identità personale valido per l'espatrio;
- Nr. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 in caso di rilascio, nr. 1 in caso di rinnovo, non richieste in caso di aggiornamento;
- Carta europea da rinnovare

La validità della carta europea d'arma da fuoco è legata al periodo di validità del permesso di porto d'arma o autorizzazione dl trasporto di armi per uso sportivo e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Di seguito viene riportato ALLEGATO I della Dir. 91/477CEE

I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi:

— qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,

— le «armi non da fuoco» secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi da fuoco»:

A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

Categoria A — Armi da fuoco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo

2. Le armi da fuoco automatiche

3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale

3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm

4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm

7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.

Categoria C — Armi da fuoco soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata

3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7

4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

Categoria D — Altre armi da fuoco

A. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:

Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione, 1991L0477 —IT —28.07.2008 — 001.001— 13

a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.

IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) «arma da fuoco corta» un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) «arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c) «arma automatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) «arma semiautomatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) «arma a ripetizione» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f) «arma a colpo singolo» un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;

g) «munizione a pallottole perforanti»: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) «munizione a pallottole esplosive»: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplose al momento dell'impatto;

i) «munizione a pallottole incendiarie»: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.

Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza ove le istanze, compilate sull'apposito modulo, devono essere presentate.

ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI IN PAESI EXTRA U.E.

La licenza autorizza all'exportazione per la durata massima di 24 mesi di armi nei Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (regolamento U.E. 258/2012 art. 2 comma 11). Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia della licenza di porto d'armi
- fotocopia di un documento valido per l'espatrio
- fotocopia della denuncia di detenzione di armi (da produrre in copia conforme qualora essa sia resa ad altro Ufficio o Comando Stazione Carabinieri)
- nr.2 marche da bollo da € 16,00.

L'exportazione temporanea è ammessa per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 800 munizioni per uso venatorio (purchè sia presentato invito od altra prova dell'attività venatoria che si vuole esercitare all'estero, o in alternativa autocertificazione in tal senso) oppure 3 armi e 1200 cartucce per uso sportivo (purché con visto del Questore da apporre sulla dichiarazione rilasciata dall'U.I.T.S, dalla F.I.T.A.V., da altre associazioni sportive di tiro riconosciute od affiliate al C.O.N.I).

L'autorizzazione dovrà essere restituita entro 24 mesi dal rilascio corredata da documentazione attestante l'attività venatoria (se non precedentemente presentata).

IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI DA PAESI EXTRA U.E.

L'importazione temporanea è ammessa per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 800 munizioni per uso venatorio (purchè sia presentato invito od altra prova dell'attività venatoria che si vuole esercitare all'estero, o in alternativa autocertificazione in tal senso) oppure 3 armi e 1200 cartucce per uso sportivo (purché con visto del Questore da apporre sulla dichiarazione rilasciata dall'U.I.T.S, dalla F.I.T.A.V., da altre associazioni sportive di tiro riconosciute od affiliate al C.O.N.I).

E' stata introdotta dal DL. 121/2013 la previsione di importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione

SEGUE MODULO

ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI

ALLA QUESTURA DI
Ufficio Armi ed esplosivi

LUCCA

^ Il/La sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____

via/p.za _____ nr _____

telefono _____,

CHIEDE

il rilascio della licenza per **esportare temporaneamente** per uso caccia in _____, attraverso il valico di _____, le seguenti armi comuni, regolarmente denunciate presso¹ _____, in data _____

1)² _____ / _____³

cal. marca matr.

2)² _____ / _____³

cal. marca matr.

3)² _____ / _____³

cal. marca matr.

e le seguenti cartucce nr. ^(max 800) _____, calibro/i _____⁴.-

Dichiara, altresì, di essere titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia nr _____, rilasciata da⁵ _____, valida fino al _____.-

Ai fini della richiesta di cui sopra, **anche ai fini degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000**, dichiara di essere in possesso del passaporto nr. _____, rilasciato da⁷ _____, di _____, il _____, con scadenza il _____.-

Data e luogo ____/____/____

Firma

ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI IN PAESI EXTRA U.E.

In ottemperanza al regolamento U.E. 258 del 2012 per esportare definitivamente armi in paesi non compresi nell'U.E. si dovrà presentare

- istanza sottoscritta dal richiedente;
- modulo di autorizzazione all'esportazione introdotto dal Regolamento U.E. 258/2012 compilato nelle parti di interesse in duplice copia;
 - titolo autorizzatorio all'importazione rilasciato dal paese terzo destinatario tradotto e legalizzato da ambasciate o consolati;
 - Documentazione comprovante la non obiezione al transito dei paesi terzi interessati, oppure, in alternativa, la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta scritta di non obiezione al transito dei paesi terzi; nel caso in cui il trasporto avvenga per via aerea o marittima attraverso porti o aeroporti di Paesi terzi ove non si preveda trasbordo delle armi o cambio del mezzo di trasporto non è contemplato l'obbligo di notifica della non obiezione al transito;

Inoltre, non più tardi al momento della spedizione, l'interessato dovrà fornire:

- Documentazione contenente le informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei materiali per l'uscita del territorio della stato in duplice copia;
- Elenco contenente i numeri di matricola dei materiali in duplice copia;
- Due marche da bollo da € 16,00.

SEGUONO MODULI

Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione all'Esportazione definitiva di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni

Etichetta soggetta ad imposta di bollo

ILL. SIGNOR _____ della Provincia di _____
Autorità di P.S. competente

Il sottoscritto _____
ognome nome

nato a _____ () il _____
luogo (ora) gg/mm/aaaa

codice fiscale _____

residente a _____ ()
luogo (ora)

via/piazza _____ n. _____
indirizzo civico

titolare della licenza di _____ n. _____
indicare la natura dell'autorizzazione di P.S. estremi dell'autorizzazione

rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio gg/mm/aaaa

in nome e per conto della società _____
ragione sociale

con sede in _____ ()
luogo (ora)

via/piazza _____ n. _____
indirizzo civico

Tel. _____ Fax _____

PEC _____ e-mail _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione di tipo Singola / Multipla / Globale ⁽¹⁾, secondo quanto indicato nell'allegato modulo introdotto dal Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012.

Si allega alla presente, inoltre, il titolo autorizzatorio di importazione rilasciato dallo Stato terzo nonché la documentazione concernente la non obiezione al transito da parte dei Paesi terzi interessati.

Si fa riserva, infine, di perfezionare, entro la spedizione, la documentazione attinente all'autorizzazione oggetto della presente richiesta con la consegna dei documenti integrativi concernenti, rispettivamente, le informazioni aggiuntive richieste dalla legislazione nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei materiali per l'uscita dal territorio dello Stato nonché i dati di cui al *punto 13 bis (marcatore)* del modulo anzidetto.

_____ luogo _____ data Il dichiarante
 _____ firma

(1) Spuntare la casella di interesse.

Tipo di Autorizzazione

Singola Multipla Globale

A U T O R I Z Z A Z I O N E	1. Esportatore (se del caso, numero EORI)	2. Numero identificativo dell'autorizzazione(1)	3. Data Scadenza				
		4. Dettagli sul punto di Contatto QUESTURA DI LUCCA, Div.PASI Ammin.quest.lu@pecps.poliziadistato.it 0039 0583 455466 / 455488					
	5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI)	6. Autorità di rilascio QUESTORE DI LUCCA					
	7. Agente(i) rappresentante(i) (se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI)	8. Paese(i) d'esportazione ITALIA	Codice (2) IT				
		9. Paese(i) d'importazione e numero(i) della Autorizzazione(i) all'importazione	Codice (2)				
	10. Destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)	11. Paesi terzi di transito (se del caso)	Codice (2)				
		12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella Procedura di esportazione doganale	Codice (2)				
	13. Descrizione degli articoli	14. Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)					
	13. bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità				
17. Uso finale(i) (se del Caso)	18. Data del Contratto (se del Caso)	19. Procedura Doganale di Esportazione					
20. Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo) L'esportazione è autorizzata all'atto della presentazione della documentazione relativa al transito e fatte salve eventuali obiezioni al transito da parte di paesi terzi espresse prima della spedizione.							
I dati concernenti la marcatura dovranno comprendere anche il codice attribuito dal Banco Nazionale di Prova al termine della procedura di Riconoscimento della qualità di arma comune da Sparo ovvero il numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi.							
Da Completare a cura dell'Autorità di rilascio: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">FIRMA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Visto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IL QUESTORE</td> <td></td> </tr> </table> Autorità di Rilascio: Luogo e Data:				FIRMA	Visto	IL QUESTORE	
FIRMA	Visto						
IL QUESTORE							

(1) Da completare a cura dell'autorità di rilascio.

(2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25/5/1995, pag.10) 1

UNIONE EUROPEA

1 bis⁽¹⁾	1. Esportatore	2. Numero identificativo	9. Paese di importazione e numero Dell'autorizzazione all'importazione	
	5. Destinatario			
	13.1. Descrizione degli Articoli	14 codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.2 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.3 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.4 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.5 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.6 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
	13.7 Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del caso, otto caratteri)		
	13. Bis Marcatura	15. Valuta e Valore	16. Quantità	
Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte 1 della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.				

(1) Per ogni destinatario si compila un modulo separato.

21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. In cifre	23. In lettere per la quantità/il valore detratti		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Il sottoscritto _____

nato a _____ () il _____

codice fiscale _____

residente a _____ ()

via/piazza _____ n. _____

titolare della licenza di _____ n. _____

rilasciata dal _____ il _____

rappresentante legale della società _____

con sede in _____ ()

via/piazza _____ n. _____

con il presente avviso, che costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____

rilasciata dal _____ il _____

è valida fino al _____

ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale, in ordine alla procedura che i materiali oggetto della citata licenza, opportunamente descritti nell'accluso separato elenco delle informazioni di cui al punto 13 bis (marcatura) del modulo autorizzatorio, seguiranno per l'uscita dal territorio dello Stato:

- ✓ Il trasporto dei materiali dalla sede dell'Azienda ovvero dalla sede del Banco Nazionale di Prova di _____ verso la frontiera nazionale di _____ sarà curato, secondo le disposizioni vigenti in materia, dalla Società _____ con veicolo targato _____, condotto dal Sig. _____, dipendente della citata società;
- ✓ Il trasporto è previsto per il giorno _____ alle ore _____, con presumibile arrivo alla frontiera nazionale di uscita dal territorio dello Stato il giorno _____ alle ore _____;
- ✓ Il trasporto verrà effettuato secondo il seguente itinerario _____ effettuando soste nelle località di _____ per rifornimento o trasbordo. In tale ultimo caso, il viaggio proseguirà con veicolo targato _____;
- ✓ Le formalità doganali saranno espletate a _____ a cura della ditta _____;
- ✓ Operatore doganale _____;
- ✓ Data della spedizione _____.

Il dichiarante


_____ data

_____ firma

Spazio riservato all'Autorità di P.S.

Il presente atto costituisce avviso di trasporto ai sensi della vigente normativa

_____ data



_____ Autorità di P.S. competente

Il seguente elenco di materiali costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____
estremi dell'autorizzazione
 rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio gg/mm/anno
 e valida fino al _____
gg/mm/anno

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e Valore
13									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e Valore
13.1									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e Valore
13.2									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e Valore
13.3									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valutata Valore
13.4									
Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valutata Valore
13.5									
Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valutata Valore
13.6									
Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valutata Valore
13.7									
Matricole:									

luogo

data

Il dichiarante

firma

ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI IN PAESI U.E.

La licenza autorizza l'esportazione definitiva di armi verso paesi facenti parte dell'UE .

L'istanza per l'esportazione, da presentare presso la Questura della provincia competente per territorio, deve indicare i dati anagrafici del richiedente, del destinatario, la descrizione dettagliata della armi, il valico di frontiera ed il Paese di destino. Deve essere corredata da:

- Autorizzazione al trasferimento delle armi da fuoco (Art.11 (2) della direttiva 91/477/CEE) e relativa eventuale appendice in duplice copia;
- Accordo preliminare per il trasferimento delle armi da fuoco rilasciato dal Paese destinatario (art.11 (4) della direttiva CE nr.91/477);
- Nr.2 marche bollo telematiche da € 16,00

SEGUE MODULO

ACCORDO PREVENTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO
(ART. 11(4) DELLA DIRETTIVA '91/477/CEE)



1 STATO MEMBRO DI SPEDIZIONE :

2 STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE :

3 MITTENTE

Privato Armaiolò

Cognome _____

Nome _____

Luogo e Data Di Nascita _____

Passaporto Carta Identità

Numero Documento _____

Rilasciato il _____

Da _____

Denominazione Sociale _____

4 DESTINATARIO

Privato Armaiolò

Cognome _____

Nome _____

Luogo e Data Di Nascita _____

Passaporto Carta Identità

Numero Documento _____

Rilasciato il _____

Da _____

Denominazione Sociale _____

Indirizzo Consegna _____

5 Armi Interessate				Appendice		SI	NO	Di Pagine
1 N° Prog.	2 Categoria	3 Tipo	4 Marca e/o Modello	5 Calibro	6 Altre Caratteristiche	7 Prova C.I.P.	8 N. Matr.	

6 Accordo Preventivo dello Stato del Ricevente

Non necessario per l'arma/le Armi al Nr. Prog. Riferimenti: _____

Ottenuto (allegato) per l'Arma/Le armi al Nr. Prog. _____

Valido Fino al _____

7 Domanda di Autorizzazione Presentata da

Privato Armaiolò

Cognome/Nome :

Luogo e data di Nascita :

Den. Sociale :

Indirizzo :

8 Autorizzazione dello Stato membro di Spedizione:

Data:

Timbro:

9 Modalità di Spedizione

Trasportatore

Data Partenza:

Data prevista di Arrivo


Stati Membri Attraversati:

10 Visto dallo Stato membro di Spedizione Che
che constata che sono state fornite tutte le
Indicazioni richieste.

Il Questore

APPENDICE ALL' ACCORDO PREVENTIVO PER
IL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO

PAGINA
N°



5.1 N. PROG.	5.2 CATEGORIA	5.3 TIPO	5.4 MARCA E MODELLO	5.5 CALIBRO	5.6 ALTRE CARATTERISTICHE	5.7 PROVA C.I.P.	5.8 QUANTITA'

PREDISPOSTO DALLA DIV. ARMI ED ESPLOSIVI DEL M.I.

IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI DA PAESI U.E.

La licenza autorizza all'importazione definitiva di armi comuni da Paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Se il numero di armi è superiore a TRE nel corso dello stesso anno solare occorre anche la licenza rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. Si dovrà produrre istanza corredata da nr. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00, nella quale dovrà essere indicato il Paese da cui le armi vengono importate, tutti i dati anagrafici dell'importatore, descrizione delle armi e valico di accesso nel territorio nazionale, allegando la richiesta di accordo preventivo per il trasferimento dei armi da fuoco Art.11(4) della direttiva 91/477/CE debitamente compilato in duplice copia.

Il DL 121/2013 ha modificato la previgente normativa in materia di importazione definitiva di armi comuni da sparo, attribuendo, stante la soppressione del Catalogo Nazionale delle armi, al Banco di Prova la verifica tecnica sulle armi comuni da sparo e vietando l'autorizzazione all'importazione di armi che non abbiano superato la verifica al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (BS) di cui all'articolo 23 comma 12-sexiesdecies della legge 135/2012.

Pertanto l'arma o le armi in ingresso nel Territorio nazionale dovranno necessariamente transitare presso il il suddetto Banco Nazionale di Prova al fine di apporvi i punzoni previsti dalla vigente normativa qualora non fossero già stati apposti da un Banco di Prova estero riconosciuto dallo Stato italiano, oppure di procedere alla verifica dei punzoni preesistenti al fine di integrarli con marcatura che ne perfezioni la tracciabilità.

SEGUE MODULO

ACCORDO PREVENTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI ARMI DA FUOCO
(ART. 11 (4) DELLA DIRETTIVA '91/477/CEE)



1 STATO MEMBRO DI SPEDIZIONE :

2 STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE :

3 MITTENTE

PRIVATO ARMAIOLO

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

PASSAPORTO CARTA D'IDENTITA'

NUMERO DEL DOCUMENTO _____

RILASCIATO/A IL _____

DA _____

DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO _____

N° FAX _____

4 DESTINATARIO

PRIVATO ARMAIOLO

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

PASSAPORTO CARTA D'IDENTITA'

NUMERO DEL DOCUMENTO _____

RILASCIATO/A IL _____

DA _____

DENOMINAZIONE SEDE SOCIALE ED INDIRIZZO _____

N° FAX _____

INDIRIZZO DI CONSEGNA _____

5	ARMI _____	APPENDICE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DI PAGINE _____			
1	2	3	4	5	6	7	8
N. PROG.	CATEGORIA	TIPO	MARCA E/O MODELLO	CALIBRO	ALTRE CARATTERISTICHE	PROVA C.I.P.	QUANTITA'
						SI/NO	

6 DOMANDA DI ACCORDO PREVENTIVO PRESENTATA DA

COGNOME _____

NOME _____

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

DATA _____

FIRMA : _____

TIMBRO : _____

7 DECISIONE DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE

ACCORDO PREVENTIVO

RIFIUTATO

CONCESSO CON VALIDITA'

FINO AL _____

DATA _____

TIMBRO E FIRMA

Messa a CEE 91/477 C.R.

C.A.E.M.

PRELIMINARE DELLA DIV. ARMI ED ESPLOSIVI DEL M.

La licenza autorizza all'importazione definitiva di armi comuni da Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Se il numero di armi è superiore a TRE nel corso dello stesso anno solare occorre anche la licenza rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Si dovrà produrre istanza corredata da nr. 2 marche da bollo telematiche da € 16,00 indicando il Paese da cui le armi vengono importate, tutti i dati anagrafici dell'importatore, descrizione delle armi, motivazione per la quale si intende importarle, valico di accesso nel territorio nazionale, documentazione relativa alle armi da importare, fotocopia del documento di identità e del porto d'armi o documento di trasporto valido.

Il DL 121/2013 ha modificato la previgente normativa in materia di importazione definitiva di armi comuni da sparo, attribuendo, stante la soppressione del Catalogo Nazionale delle armi, al Banco di Prova la verifica tecnica sulle armi comuni da sparo e vietando l'autorizzazione all'importazione di armi che non abbiano superato la verifica al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (BS) di cui all'articolo 23 comma 12-sexiesdecies della legge 135/2012.

Pertanto l'arma o le armi in ingresso nel Territorio nazionale dovranno necessariamente transitare presso il suddetto Banco Nazionale di Prova al fine di apporvi i punzoni previsti dalla vigente normativa qualora non fossero già stati apposti da un Banco di Prova estero riconosciuto dallo Stato italiano, oppure di procedere alla verifica dei punzoni preesistenti al fine di integrarli con marcatura che ne perfezioni la tracciabilità.

LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE

La licenza autorizza al trasporto di armi sportive sul territorio nazionale, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività sportiva.

Competente al rilascio è la Questura .

L'istanza deve essere compilata sull'apposito modulo e corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI**Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

AL COMMISSARIATO P.S. DI

Fotografia (da applicare a cura dell'ufficio accettante occorrente per le licenze di cui ai punti: 4,5,6,7,8)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

1	Nulla osta all'acquisto di armi	5	Licenza di porto di bastone animato	8	Licenza di porto d'armi per il tiro a volo
2	Licenza di collezione di armi comuni	6	Licenza di porto d'arma lunga per difesa personale	9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche orare d'importanza storica	7	Licenza di porto di fucile per uso caccia	10	Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i per i componenti di società di tiro a segno
4	Licenza di arma corta per difesa personale				

Indicare se trattasi di (1):

<input type="checkbox"/>	Arma/armi antiche	<input type="checkbox"/>	Arma/armi bianche	<input type="checkbox"/>	Con munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Cartucce _____
<input type="checkbox"/>	Arma/armi corte	<input type="checkbox"/>	Arma/armi lunghe	<input type="checkbox"/>	Senza munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Delle armi da acquistare _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ nome _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Cod. fiscale _____ Email _____ Pec _____

Domiciliato in _____

Chiede l'autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 nr. 445, dichiara:

10. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

11. di avere persone conviventi (indicare le generalità):

12. di essere/non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l.230/98 – vedasi lettera I della parte relativa alla documentazione da allegare)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(1) barrare la casella interessata

(2) cancellare la voce non d'interesse

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data _____ il dichiarante _____

	AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE
1	Nulla osta all'acquisto di arma/armi	B - C
2	Licenza di collezione di armi comuni	B
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica	B - H
4	Licenza di porto d'arma corta per difesa personale	A - C - E - F
5	Licenza di porto di bastone animato	A - C - E - F
6	Licenza di porto di arma lunga per difesa personale	A - C - E - F
7	Licenza di porto di fucile uso caccia	A - C - D - E - F
8	Licenza di porto di armi per uso sportivo	A - C - E - F
9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo	B - G
10	Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/armi per i componenti di società di tiro a segno	A

- A. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'Art.3. comma 1, D.M. Sanità 28/04/1998
- B. Certificazione medica, ex art. 35 TULPS (a discrezione del Questore)
- C. Attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma della legge 18/04/1975 nr. 110
- D. Abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11/02/192 nr. 157
- E. Pagamento delle tasse di concessione e/o stampati
 - **Porto di arma corte per difesa personale o di bastone animato:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per difesa personale:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per uso caccia:** Tassa di concessione governativa, Tassa di concessione regionale, costo del libretto
 - **Porto di arma lunga per il tiro a volo:** Costo del libretto
- Per modalità e tempi di pagamento delle tasse e degli stampati a rigoroso rendiconto succitati occorre rivolgersi agli Uffici territoriali competenti.
- F. Due foto recenti, formato tessera a capo scoperto ed a mezzo busto.
- G. Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
- H. Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi come previsto dall'art. 47 Reg. TULPS (R.D. 6 maggio 1940 nr. 635)
- I. Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca della status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15 comma 7-ter, della legge 8/7/1998 nr.230 (se in possesso).

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

.....

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

** SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000

AVVERTENZE: ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

NULLA OSTA AL TRASPORTO DELL'ARMA SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER I COMPONENTI DI SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO RICONOSCIUTE

Viene apposto dall'Autorità di P.S. sulla carta di riconoscimento emessa dal presidente di una società di tiro a segno riconosciuta. Autorizza il titolare della carta a trasportare l'arma, dall'abitazione al campo di tiro, solo nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali.

L'istanza va compilata sull'apposito modulo e presentata alla Questura corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Il nulla osta deve essere rinnovato ogni anno.

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI**Richiesta di autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione.**

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

AL COMMISSARIATO P.S. DI

Fotografia (da applicare a cura dell'ufficio accettante occorrente per le licenze di cui ai punti: 4,5,6,7,8)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

1	Nulla osta all'acquisto di armi	5	Licenza di porto di bastone animato	8	Licenza di porto d'armi per il tiro a volo
2	Licenza di collezione di armi comuni	6	Licenza di porto d'arma lunga per difesa personale	9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche orare d'importanza storica	7	Licenza di porto di fucile per uso caccia	10	Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma/i per i componenti di società di tiro a segno
4	Licenza di arma corta per difesa personale				

Indicare se trattasi di (1):

<input type="checkbox"/>	Arma/armi antiche	<input type="checkbox"/>	Arma/armi bianche	<input type="checkbox"/>	Con munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Cartucce _____
<input type="checkbox"/>	Arma/armi corte	<input type="checkbox"/>	Arma/armi lunghe	<input type="checkbox"/>	Senza munizionamento	<input type="checkbox"/>	Nr. Delle armi da acquistare _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ nome _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

Via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

Cod. fiscale _____ Email _____ Pec _____

Domiciliato in _____

Chiede l'autorizzazione di Polizia sopra indicata per la seguente motivazione _____

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 nr. 445, dichiara:

13. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

14. di avere persone conviventi (indicare le generalità):

15. di essere/non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (1.230/98 – vedasi lettera I della parte relativa alla documentazione da allegare)

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(1) barrare la casella interessata

(2) cancellare la voce non d'interesse

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data _____ il dichiarante _____

	AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE
1	Nulla osta all'acquisto di arma/armi	B - C
2	Licenza di collezione di armi comuni	B
3	Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica	B - H
4	Licenza di porto d'arma corta per difesa personale	A - C - E - F
5	Licenza di porto di bastone animato	A - C - E - F
6	Licenza di porto di arma lunga per difesa personale	A - C - E - F
7	Licenza di porto di fucile uso caccia	A - C - D - E - F
8	Licenza di porto di armi per uso sportivo	A - C - E - F
9	Licenza di trasporto delle armi per uso sportivo	B - G
10	Vidimazione carta di riconoscimento per il trasporto di arma/armi per i componenti di società di tiro a segno	A

- A. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'Art.3. comma 1, D.M. Sanità 28/04/1998
- B. Certificazione medica, ex art. 35 TULPS (a discrezione del Questore)
- C. Attestazione relativa al conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma della legge 18/04/1975 nr. 110
- D. Abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11/02/192 nr. 157
- E. Pagamento delle tasse di concessione e/o stampati
 - **Porto di arma corte per difesa personale o di bastone animato:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per difesa personale:** Tassa di concessione governativa, costo del libretto
 - **Porto d'arma lunga per uso caccia:** Tassa di concessione governativa, Tassa di concessione regionale, costo del libretto
 - **Porto di arma lunga per il tiro a volo:** Costo del libretto
- Per modalità e tempi di pagamento delle tasse e degli stampati a rigoroso rendiconto succitati occorre rivolgersi agli Uffici territoriali competenti.
- F. Due foto recenti, formato tessera a capo scoperto ed a mezzo busto.
- G. Dichiarazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
- H. Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi come previsto dall'art. 47 Reg. TULPS (R.D. 6 maggio 1940 nr. 635)
- I. Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca della status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15 comma 7-ter, della legge 8/7/1998 nr.230 (se in possesso).

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ATTESTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO **

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART.38 DP.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA E' STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACERTAMENTO DELL'IDENTITA' PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

.....

DATA TIMBRO..... IL DIPENDENTE ADDETTO

**** SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 445/2000**

AVVERTENZE: ALL' ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.93 NR.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA E' COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON LE MODALITA' CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA. AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

Modalità di rinuncia allo status di obiettore

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 194, del 22 agosto 2007, è stata pubblicata la legge 2 agosto 2007, n. 130, recante "Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza".

Le modifiche apportate alla legge riguardano la possibilità di rinuncia allo status di obiettore di coscienza.

In relazione alla legge 02/08/2007, n. 130, avente per oggetto "modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza", l'Ufficio ha predisposto lo schema di dichiarazione per coloro che vogliono optare per la rinuncia allo status di obiettore di coscienza di cui all'art. 15, comma 7-ter, della citata legge.

Gli interessati sono invitati a compilare detto modulo, avendo cura di barrare la parte che interessa e di allegare copia della carta d'identità. Si ricorda che le situazioni relative all'adempimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, possono essere autocertificate dagli interessati.

È possibile allegare a detta dichiarazione, che si sottolinea, costituisce espressione di volontà irrevocabile, copia foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare.

In mancanza di notizie circa la propria posizione matricolare, le stesse potranno essere acquisite dagli interessati presso i Distretti Militari di appartenenza (ora Centri Documentali).

Si ricorda che possono presentare dichiarazione di rinuncia allo status soltanto coloro per i quali siano decorsi cinque anni dal collocamento in congedo illimitato (art. 15, comma 7-ter).

L'Ufficio, sulla base della dichiarazione sottoscritta dall'interessato circa la sussistenza del requisito richiesto, prenderà atto della dichiarazione di rinuncia con comunicazione che sarà inviata all'interessato e al Ministero della Difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, per i successivi provvedimenti di competenza relativi all'inserimento nei ruoli militari.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di rinuncia prive degli elementi essenziali per poter verificare il possesso del requisito indispensabile richiesto dall'art. 15, comma 7-ter sopra citato (decorrenza dei cinque anni dal collocamento in congedo illimitato).

IN CASO DI SPEDIZIONE PER POSTA È
INDISPENSABILE INDICARE SULLA BUSTA:

“rinuncia status obiettore di coscienza”
ALL’UFFICIO NAZIONALE PER
IL SERVIZIO CIVILE

Via Sicilia n.194
00187 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione di rinuncia allo “status” di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 15, comma 7ter
, legge 8 luglio 1998 n. 230; introdotto con legge 02/08/2007 n. 130.

Il sottoscritto.....nato a.....(Pr.....)

il...../...../....., codice fiscale, residente/domiciliato

a..... (Pr.....) in via/piazza.....

n° CAP..... Tel....., appartenente al Distretto Militare (ora Centro

Documentale) di..... codice obiettore.....,

essendo trascorsi i cinque anni dalla data di congedo, formula dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo “status” di
obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 15, comma 7ter

, legge 8 luglio 1998 n. 230; modificata con legge 02/08/2007, n.
130.

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza del beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara:

(barrare le voci che interessano)

q di aver svolto il servizio presso

dal ____/____/____ al ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato per fine ferma di leva in data ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione di dispensa con provvedimento
del ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione di Licenza Illimitata Senza Assegni
(LISAAC) con provvedimento del ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di provvedimento di riforma del ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di “non tenuto ad assolvere gli obblighi
di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226”, con
provvedimento del ____/____/____;

q di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di “non tenuto a completare gli obblighi
di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004, n. 226”, con
provvedimento del ____/____/____ in quanto, seppure avesse iniziato il servizio, lo ha interrotto in
data ____/____/____;

q di essere stato dichiarato esonerato dal compiere/completare il servizio sostitutivo del servizio militare di leva, in
qualità di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 14, 4° comma, della legge 8 luglio 1998, n° 230, in data
____/____/____, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di

Località....., data ____/____/____

Firma

Allega:

- copia fotostatica della carta d’identità (obbligatoria)
- copia del foglio di congedo illimitato (se in possesso)
- copia del foglio matricolare (se in possesso)

NULLA OSTA PER L'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA I, II E III CATEGORIA

Il nulla osta autorizza all'acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I, II e III[^] categoria. Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio.

Nell'istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l'esplosivo, dati anagrafici completi di codice fiscale di eventuali persone atte al maneggio dello stesso e devono essere allegate due marche da bollo telematiche di € 16,00 ciascuna.

Deve inoltre essere prodotta:

- la certificazione riguardante la classificazione dell'esplosivo (denominazione, il numero di identificazione, il codice di classificazione e la classificazione ex art. 82 TULPS);
- fotocopia del documento di identità del richiedente;
- certificazione resa dalla ASL competente per territorio circa il parere di congruità degli esplosivi.

SEGUE MODULO

RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI DI I.II.III. CATEGORIA

Ai sensi dell'art.55 TULPS

Al signor QUESTORE di LUCCA

Il sottoscritto nato a il e residente a via cod.fisc.
in qualità di , in possesso del certificato di cui all'art. 104 del regolamento al
TULPS rilasciato da in data per l'esecuzione di lavori di cava comune di
provincia di rivolge istanza di ottenere il Nulla Osta ad acquistare presso il deposito sito in comune di
di cui è titolare il sig.

i seguenti quantitativi di esplosivo

ESPLOSIVO DI I CAT.	KG.	
ESPLOSIVO DI II CAT.	KG.	
MICCIA DETONANTE	MT.	<u>Aventi le denominazioni e riconoscimenti</u>
MICCIA LENTA COMB.	MT.	<u>come da elenco allegato</u>
DETONATORI	NR.	

Che gli sono necessari per l'esecuzione del lavoro di cui sopra e che verranno gradualmente prelevati entro il .
Allega alla presente il certificato rilasciato dall'Azienda USL locale dal quale risulta che il sottoscritto ha necessità di disporre dei citati prodotti e
nelle quantità sopraindicate.

Lo scrivente, fa presente che prevede di impiegare giornalmente un quantitativo massimo di:

ESPLOSIVO DI I CAT.	KG.	Inoltre	ESPLOSIVO DI II
CAT. KG.		ESPLOSIVO DI I CAT.	KG.
MICCIA DETONANTE	MT.	ESPLOSIVO II CAT.	KG.
MICCIA LENTA COMB.	MT.	MICCIA DETONANTE	KG.
DETONATORI	NR.	MICCIA LENTA COMB.	MT.
		DETONATORI	NR.

Lo scrivente comunica che, come da ordine di servizio, le persone incaricate del ritiro e dell'uso dell'esplosivo sono (generalità complete e codice fiscale):

(luogo e data)

IL RICHIEDENTE

Marca da bollo € 16,00

AUTORIZZAZIONE AL MESTIERE DI FOCHINO

La Questura competente per territorio concede il nulla osta (validità 3 anni) per esercitare il mestiere di fochino.

L'istanza, da produrre con allegate nr. 2 marche da bollo telematiche di € 16,00 ciascuna, deve contenere i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- 2) Certificato medico legale di idoneità all'attività di fochino in marca da bollo da € 16,00;
- 3) Accertamento della capacità tecnica per gli esplosivi rilasciato dalla Prefettura (da presentare solo in caso di rilascio).
- 4) Fotocopia documento di identità.

SEGUE MODULO

QUESTURA DI LUCCA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a _____ il ____/____/____
residente _____ Fraz.ne/Loc. _____ Via _____
_____ nr. _____ professione _____ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A (Contrassegnare con una X le ipotesi che interessano)

- il luogo e la data della propria nascita sono quelli riferiti sopra;
- di essere residente in _____ Fra.ne-Loc. _____
Via _____ nr: _____
- di essere domiciliato in _____ Fraz.ne _____
Via _____ nr. _____
- di essere cittadin _____ italian _____ (oppure) _____
- di godere dei diritti politici;
- di essere celibe/nubile/libero di stato: _____
- di essere coniugat _____/vedov _____/separat _____ con _____
- che la propria famiglia è composta nel seguente modo (indicare il rapporto di parentela o affinità col dichiarante, luogo e data di nascita per ognuno):

- _____ ;
_____ ;
_____ ;
- che il defunto _____ nato a _____ il _____ in vita residente a _____
_____ è deceduto il _____ in _____ ed era
unito al sottoscritt _____ dal seguente rapporto di parentela _____ ;
- di essere unico erede;
- di trovarsi agli effetti del servizio militare di leva nella posizione di⁶ _____ ;
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione
tecnica _____ nr. _____
- di avere riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive):

- di non avere riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di
condanna
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
oppure

di _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma leggibile del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1. D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria).

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI E SPORTIVE

Chi vuole detenere armi da sparo, corte o lunghe, in numero superiore a TRE se comuni o SEI se sportive, deve richiedere la prescritta licenza alla Questura.

L'istanza va compilata sull'apposito modulo e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- 2 marche da bollo telematiche da € 16,00.

La licenza ha carattere permanente.

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione.

LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA COMUNE DA SPARO

Può essere rilasciata licenza per la collezione anche per una sola arma comune da sparo. Competente al rilascio è la Questura.

L'istanza deve essere compilata sull'apposito modulo e corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- 1 marca da bollo telematica da € 16,00.

La licenza ha carattere permanente.

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione.

SEGUE MODULO

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____, residente a _____ in via _____
 professione _____ codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio della licenza per detenere in collezione le sotto indicate armi comuni da sparo:-----

Il richiedente fa presente di essere già in possesso di numero _____ armi comuni da sparo, già regolarmente detenute.-

Dichiara che la propria abitazione è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza per la custodia delle armi da detenere in collezione: _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:

- *di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).*
- *di avere come persone conviventi (indicare le generalità, cognome, nome, data di nascita e grado di parentela):*

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

- 1) Allegare 2 marche da bollo da € 16,00 di cui una da apporre alla presente istanza;
- 2) Certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da €16,00) rilasciato dall'USSL di residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI;**
- 3) Copia autentica del congedo militare oppure, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da €16,00) – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI;**
- 4) Per gli ex obiettori di coscienza che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la presa d'atto di revoca, rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI.-**

SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.


Data _____

firma _____

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO****

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL
SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.
.....
.....

DATA.....



IL DIPENDENTE ADDETTO

Chi vuole detenere armi da sparo antiche (cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890), artistiche o rare in numero superiore a OTTO, deve richiedere la prescritta licenza alla Questura.

L'istanza va compilata sull'apposito modulo e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica (in marca da bollo telematica da € 16,00) rilasciato dall'A.S.L. - Settore Igiene Pubblica – di competenza, ovvero dagli uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3 D.M. Sanità 28/04/98. Il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- 2 marche da bollo telematiche da € 16,00.

La licenza ha carattere permanente.

Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione.

SEGUE MODULO

ALLA QUESTURA DI

LUCCA

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE/RARE

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
professione _____ codice fiscale _____

CHIEDE

il rilascio della licenza per detenere in collezione le sotto indicate armi antiche/rare:-----

Dichiara che la propria abitazione è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza per la custodia delle armi da detenere in collezione: _____

- 5) Allegare 2 marche da bollo da € 16,00 di cui una da apporre alla presente istanza;
- 6) Certificato medico di idoneità psico-fisica (in marca da bollo da €16,00) rilasciato dall'USSL di residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI;**
- 7) Copia autentica del congedo militare oppure, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in marca da bollo telematica da €16,00) – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI;**
- 8) Per gli ex obiettori di coscienza che abbiano rinunciato a tale status devono anche presentare la presa d'atto di revoca, rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – **NON SERVE PER CHI E' IN POSSESSO DI PORTO D'ARMI.-**


Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Data _____ firma _____

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO****

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA.....



IL DIPENDENTE ADDETTO

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

ART.9 LEGGE 110/75: Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. (omissis). Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.


 * La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

Data _____ firma _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO**

IL SOTTOSCRITTO , AI SENSI DELL'ART. 38, D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALLA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA:



 IL DIPENDENTE ADDETTO

Chi vuole avviare un'attività di fabbricazione, commercio o riparazione armi comuni deve presentare alla Questura ovvero ai commissariati di Viareggio o di Forte dei Marmi la seguente istanza corredata da due marche da bollo telematiche da € 16,00, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 nr.46 in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società, dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12,32 e 43 del TULPS. Tale atto di consenso può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione, copia del contratto di locazione o proprietà dello stabile regolarmente registrata (ovvero autocertificazione) ove verrà avviata l'attività, copia della pianta planimetrica, copia della relazione tecnica descrittiva redatta da un professionista regolarmente iscritto all'albo, dichiarazione di idoneità dei sistemi di allarme, certificazione di idoneità sanitaria e certificazione di abilitazione tecnica.

LICENZA DI INTERMEDIAZIONE DI ARMI

Il DL. 121/2013 ha ridefinito la licenza di intermediazione di armi. Il cittadino che intende esercitare tale attività deve fare richiesta di apposita licenza alla Questura competente per il territorio ove svolgerà l'attività stessa.

L'autorizzazione non contempla l'ipotesi di effettiva disponibilità in detenzione (anche temporanea) delle armi oggetto di intermediazione, nel qual caso l'interessato deve anche munirsi della prevista licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.

L'istanza, corredata da n. 2 marche da bollo telematiche da E. 16 ciascuna, deve contenere le generalità del richiedente complete di codice fiscale, le indicazioni relative all'ubicazione dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

La domanda può essere presentata utilizzando il modulo sottostante previsto per la fabbricazione e commercio di armi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Pianta planimetrica dei locali ove si svolgerà l'attività, corredata dal certificato di destinazione ad uso commerciale degli stessi
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000
- Registro delle operazioni
- Fotocopia del documento di identità del richiedente

SEGUE MODULO

ARMI COMUNI
Richiesta di autorizzazione per: fabbricazione – commercio – riparazione

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):



(1) Licenza per la fabbricazione di armi comuni



(1) Licenza per il commercio di armi comuni



(1) Licenza per la riparazione di armi comuni

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ Nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

cod. fiscale

domiciliato in: _____

nella sua qualità di: titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita IVA (ove già attribuita) _____

legale rappresentante della Società _____

sede _____ partita IVA (ove già attribuita) _____

CHIEDE (1):



LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI ARMI COMUNI

Ai sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 46 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), fornisce le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'officina o delle officine:

b) specie dei materiali che si intendono fabbricare: _____

c) quantitativo dei materiali che si intendono fabbricare: _____

d) gli allestimenti saranno portati a termine entro il: _____

(1) barrare la casella interessata

2

LICENZA PER IL COMMERCIO DI ARMI COMUNI

Al sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 47 Reg. T.U.L.P.S., fornisce le seguenti indicazioni:

a) specie e quantità delle armi: _____

b) locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita: _____

3

LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI

Al sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 51 Reg. T.U.L.P.S., fornisce le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'officina o delle officine: _____

b) gli operai occupati in essa/e: _____

c) il tipo di riparazioni per cui l'officina/e è/sono attrezzata/e: _____

A TAL FINE:

dichiara di aver nominato il Signor (indicare le generalità complete): _____

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara inoltre:

1. *di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11, 12, 32 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo);*

2. *di avere come persone conviventi (indicare le generalità):* _____

3. *di essere / non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l. 230/98).*

Dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1)

A B C D E F

(1) barrare la casella interessata
(2) cancellare la voce non d'interesse

AUTORIZZAZIONI		DOCUMENTAZIONE/ADEMPIMENTI
1	Licenza per la fabbricazione di armi comuni	A - B - C - D - E - F
2	Licenza per il commercio di armi comuni	A - B - C - D - E - F
3	Licenza per la riparazione di armi comuni	A - B - C - D - E - F

- A. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà svolta l'attività.
 B. Planimetria dei locali e dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. 445/2000, di conformità allo stato attuale dell'edificio.
 C. Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11, 12, 32 e 43 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento al T.U.L.P.S., come sostituito dal D.P.R. n. 311/01, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
 D. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
 E. Certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S. (a discrezione del Questore).
 F. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRÀ ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI

Data _____

_____ Il dichiarante


SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

.....

DATA.....



*SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000.

_____ IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, COMMERCIALI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. GLI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 54 REG. ESEC. T.U.L.P.S.. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZOPOSTA.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

UFFICIO LICENZE

La licenza in senso proprio è un provvedimento emanato dalla Pubblica Amministrazione che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e correlata dalla necessaria documentazione comprovante i requisiti richiesti per ciascuna attività.

L'attività non può avere inizio sino a quando non sia stata emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione, dal suo canto, ha comunque l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare l'istanza nei termini di legge.

Responsabile dei procedimenti di competenza della Questura è il Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale.

Le istanze relative alle attività sotto specificate possono essere presentate direttamente presso la Questura o, in alternativa, presso i Commissariati di PS di Viareggio e Forte dei Marmi.

Esercizio di scommesse (Modulo)

- Attività di esercizio delle scommesse (art. 88 T.U.L.P.S.);

Agenzia di recupero crediti (Modulo)

- Agenzia di recupero crediti (art. 115 T.U.L.P.S.) ;

Oggetti preziosi (Modulo)

-Attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 T.U.L.P.S.);

Nulla Osta per Attività di volo da diporto o sportivo e per aviosuperfici (Modulo)

- (art. 12 D.P.R. 05/08/1988, n. 404 “Regolamento di attuazione della L. 25/03/1985, n. 106”);

Gas Tossici

-Impiego di gas tossici (Art. 40 e segg. R.D. 09/01/1927, nr. 147);

Accensione fuochi d'artificio

- art.57 T.U.L.P.S. in relazione all'art.110 del Regolamento del T.U.L.P.S.;

Illuminazioni pubbliche straordinarie

- art.57 T.U.L.P.S. in relazione all'art.110 del Regolamento del T.U.L.P.S.;

Tutela dei diritti d'autore (Modulo)

- Attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, ecc. ecc. (art. 75 bis T.U.L.P.S.).

Attività fotografica

- Esercizio di attività fotografica.

Vendita porta a porta

- Attività di vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.

Registri - Autodemolitori

- Vidimazione registri per attività soggette a licenze di Polizia compresi i registri degli autodemolizioni e degli artigiani orafi ex art. 126 TULPS.

- Attività di esercizio delle scommesse (art. 88 T.U.L.P.S.)

Competente al rilascio, anche per le agenzie ubicate nei comuni della Provincia, è la Questura di Lucca .

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE per la richiesta autorizzazione alla raccolta delle scommesse su competizioni ippiche o sportive e su eventi non sportivi :

- **(Modulo)** di richiesta licenza (disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia, di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento d’identità;
- Documentazione, rilasciata dall’AAMS, attestante l’avvenuta stipula della convenzione di concessione con la quale si autorizza il concessionario all’esercizio dell’attività richiesta;
- Titolo autorizzatorio, rilasciato da AAMS, all’attivazione della rete e all’esercizio dello specifico punto di vendita di gioco pubblico oggetto della richiesta licenza;
- Lettera di affidamento incarico da parte del concessionario al richiedente la licenza ad effettuare la raccolta delle scommesse (non necessaria se il concessionario ed il richiedente coincidono);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del richiedente, dei soci e/o degli amministratori ed eventuali rappresentanti da inserire in licenza (vedi modulo predisposto);
- 1 marca da bollo € 16,00 al ritiro della licenza;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità dei locali in cui sarà svolta l’attività ed in cui si specifichi anche che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali, indicando altresì la destinazione d’uso così come risulta agli atti del Comune e, in caso di attività non prevalente, la titolarità della licenza/autorizzazione per quest’ultima (vedi modulo predisposto); a tale dichiarazione dovranno essere allegati: pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato;
- Se si tratta di società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario come da visura camerale contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo così come tali dati risultano alla Camera di Commercio (in alternativa, se preferito, è possibile allegare copia di recente visura camerale);
- in caso di società con più amministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata la fotocopia di un documento di identità.

N.B. Tutte le dichiarazioni sostitutive già firmate devono essere sempre corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE per la richiesta di autorizzazione per i sistemi di gioco VLT-Videolottery (art. 110 comma 6 lettera b – TULPS)

- **(Modulo)** di richiesta licenza (disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia, di cui una in bollo, precisando la tipologia di sala (tra quelle indicate all’art. 9, comma 1 del Decreto Direttoriale AAMS 22 gennaio 2010) con firma da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento d’identità;
- Copia di contratto stipulato tra il Concessionario autorizzato AAMS ed il gestore della sala (richiedente la licenza) per le attività di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi indicati all’art. 110 comma 6 lettera b del TULPS;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del richiedente, dei soci e/o degli amministratori ed eventuali rappresentanti da inserire in licenza (vedi modulo predisposto);
- 1 marca da bollo € 16,00 al ritiro della licenza;
- Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità dei locali in cui sarà svolta l’attività; in cui si specifichi anche che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali, indicando altresì la destinazione d’uso così come risulta agli atti del Comune e, in caso di attività non prevalente, la titolarità della licenza/autorizzazione per quest’ultima (vedi modulo predisposto); a tale dichiarazione dovranno essere allegati: pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato;
- Se si tratta di società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario come da visura camerale contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo così come tali dati risultano alla Camera di Commercio (in alternativa, se preferito, è possibile allegare copia di recente visura camerale);
- In caso di società con più amministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata la fotocopia di un documento di identità;
- Copia di eventuale SCIA presentata al Comune competente per attività accessorie sottoposte a tale regime;
- Le sale devono essere dotate di videosorveglianza interna a circuito chiuso (art. 9 DD AAMS 22 gennaio 2010).

LICENZA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI AGENZIA DI AFFARI (art. 115 TULPS e art. 163, lett. d del D. L.vo 112/98)

Recupero Crediti

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 115 del TULPS, l’esercizio dell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio di licenza del Questore della provincia nella quale insiste la sede principale dell’attività che può essere svolta senza limiti territoriali.

Competente al rilascio è la Questura di Lucca anche per le agenzie ubicate nei comuni della Provincia. .

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE:

- **(Modulo)** di richiesta licenza (disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia, di cui una in bollo, con indicazione della presenza di eventuali sedi secondarie e dell’eventuale nomina di agenti con la rispettiva zona territoriale di competenza, il tutto

con firma da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento d'identità;

- Se si tratta di una società: dichiarazione sostitutiva della visura camerale contenente la ragione (o denominazione) e l'oggetto sociale, i soci e l'organo amministrativo così come tali dati risultano alla Camera di Commercio; in caso di società con più amministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata la fotocopia di un documento di identità;
- Autocertificazione di residenza, cittadinanza e stato di famiglia, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore, nonché di eventuali rappresentanti e/o agenti;
- Tariffario in duplice copia con le operazioni che si intende svolgere e la relativa tariffa. Ambedue le copie devono essere firmate in originale dal richiedente. Il tariffario, restituito vidimato dalla Questura, deve essere esposto nel locale sede dell'agenzia (per successive modifiche del tariffario v. sotto);
- Agibilità dei locali e da disponibilità dei locali, allegando pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato, specificando la classificazione e la destinazione d'uso secondo il P.R.G. locale e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato;
- Registro degli affari (in bianco);
- 1 marca da bollo € 16,00 al ritiro della licenza;
- Deposito cauzionale di €3.615,19 da effettuarsi con deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contenente la clausola dell'impossibilità di revoca senza decreto di svincolo del Questore di Lucca.
- Dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell'incarico da parte di eventuali rappresentanti da inserire in licenza e/o di eventuali agenti da inserire in apposito elenco da allegare alla licenza.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER TRASFERIMENTO SEDE PRINCIPALE (stessa provincia)

- **(Modulo)** di richiesta licenza (disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione "moduli") in duplice copia, di cui una in bollo, con indicazione della presenza di eventuali sedi secondarie e dell'eventuale nomina di agenti con la rispettiva zona territoriale di competenza, il tutto con firma da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento d'identità;
- Autocertificazione di residenza, cittadinanza e stato di famiglia, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore, nonché di eventuali rappresentanti e/o agenti;
- Agibilità dei locali, allegando pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli stessi redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato, specificando la classificazione e la destinazione d'uso secondo il P.R.G. locale e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato;
- 1 marca da bollo € 16,00 al ritiro della licenza;
- Precedente registro degli affari;
- Precedente licenza;
- Precedente tariffario per eventuale correzione se indicata sede dell'attività);

N.B.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.35 hanno subordinato l'apertura delle Agenzie d'affari (Agenzia di pubblici incanti, Agenzia matrimoniale, Agenzia di pubbliche relazioni) ad una mera comunicazione al Questore e non più alla Licenza

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA COMUNICAZIONE DI APERTURA AGENZIA MATRIMONIALE, DI INCANTI E DI PUBBLICHE RELAZIONI

- Comunicazione in carta libera con la quale l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, l'attività svolta e l'ubicazione della sede;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività (allegare fotocopia del contratto di acquisto, locazione ecc.).
- Fotocopia di un valido documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del richiedente.
- All'atto della presentazione della comunicazione dovranno essere esibiti per la vidimazione il tariffario e il registro delle operazioni la cui tenuta è tuttora obbligatoria.

LICENZA PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE A CICLO COMPLETO O PER CONTO TERZI (concedibile per una sola sede) E/O DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO DI OGGETTI PREZIOSI (art. 127 TULPS)

La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi ed usati.

Il commerciante di oggetti preziosi deve altresì effettuare la preventiva dichiarazione prevista dall'art. 126 T.U.L.P.S presso il Comune territorialmente competente in cui ha sede l'attività. Competente al rilascio dell'autorizzazione, la Questura e i Commissariati P.S. di Viareggio o Forte dei Marmi per le attività aventi sede nei Comuni di competenza.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO LICENZA PER ATTIVITA' DI LAVORAZIONE A CICLO COMPLETO O PER CONTO TERZI (concedibile per una sola sede) E/O DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO DI OGGETTI PREZIOSI (art. 127 TULPS)

1. **(Modulo)** di richiesta licenza (disponibile sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione "moduli") in duplice copia, di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento d'identità;
2. Se si tratta di una società: dichiarazione sostitutiva dell'assetto societario come da visura camerale contenente la ragione (o denominazione) e l'oggetto sociale, i soci e l'organo amministrativo così come tali dati risultano alla Camera di Commercio (in alternativa, se preferito, è possibile allegare copia di recente visura camerale); in caso di società con più amministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata la fotocopia di un documento di identità.
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del richiedente, dei soci e/o degli amministratori ed eventuali rappresentanti da inserire in licenza (vedi modulo predisposto)
4. Agibilità dei locali, specificando la classificazione e la destinazione d'uso, allegando pianta planimetrica e relazione tecnico descrittiva degli stessi e delle misure di sicurezza (Porte, finestre e cassaforte) che devono essere già installate, redatte e sottoscritte da un tecnico professionista abilitato (comunque controfirmata dal richiedente); relazione tecnico descrittiva e di conformità del sistema d'allarme redatta e firmata dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell'impresa installatrice, fotocopia visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell'impiantistica di sistemi di allarme/antifurto – con certificazione IMQ o dell'azienda o dei prodotti utilizzati, dimostrazione di avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con

Istituti di Vigilanza Privata. Se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato;

5. 1 marca da bollo € 16,00 al ritiro della licenza;
6. Registro per le operazioni giornaliere compiute con i privati sugli oggetti preziosi usati;
7. Attestazione di avvenuto versamento sul c/c postale n. 8003 di € 404,00 se trattasi di lavorazione, € 270,00 se trattasi di commercio, € 81,00 se trattasi di rappresentanti;
8. Solo per attività al dettaglio copia della SCIA resa al Comune di competenza di apertura attività di vicinato o la relativa autocertificazione con indicazione della data di presentazione.

N..B. Tutte le dichiarazioni sostitutive già firmate devono essere sempre corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER TRASFERIMENTO SEDE:

- I documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 8 (pagina precedente);
- Licenza originale;
- Il vecchio registro per le operazioni giornaliere compiute con i privati sugli oggetti preziosi usati;
- 1 marca da bollo € 16,00.

PER RILASCIO COPIA LICENZA PER RAPPRESENTANTE:

- **(Modulo)** di richiesta licenza (vedi punto 1 pagina precedente) redatto dal titolare (barrare punto 5 del modulo);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del titolare e del rappresentante ed accettazione dell'incarico e possesso dei requisiti (vedi modulo);
- Versamento di € 81,00 sul c/c postale n. 8003 (non dovuto per il rappresentante preposto in sede fissa).

PER RILASCIO LICENZA DI FILIALE UBICATA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA CON SEDE PRINCIPALE IN ALTRA PROVINCIA (esclusivamente per l'attività di commercio)

- **(Modulo)** di richiesta licenza (vedi punto 1 pagina precedente) redatto dal titolare ;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza del titolare e del rappresentante ed accettazione dell'incarico e possesso dei requisiti (vedi modulo);
- I documenti di cui ai punti 4, 5, 6 e 8 (pagina precedente);
- Copia conforme della licenza rilasciata dalla Questura competente.

IN CASO DI TRASFORMAZIONE IN/DI SOCIETA' O DI VARIAZIONE DI RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE:

- richiesta di variazione in bollo con firma da apporre al momento della consegna, oppure già apposta con allegata fotocopia valido documento di riconoscimento;
- fotocopia atto di avvenuta variazione;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza di tutti i soci e/o amministratori (vedi modulo);
- Licenza originale;
- Il vecchio registro per le operazioni giornaliere compiute con i privati sugli oggetti preziosi usati;
- 1 marca da bollo € 16,00

NULLA OSTA PER VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(Art. 12 del D.P.R. 05/08/1988, nr. 404 e Art. 9 D.L. 27/07/2005, nr. 144)

Competente a ricevere l'istanza per ottenere il nulla osta è la Questura della provincia in cui risiede l'interessato o il Commissariato di P.S. di zona.

L'istanza, in bollo (da € 16,00), deve essere presentata compilando l'apposito ([Modulo](#)) e allegando:

- Fotocopia del codice fiscale.
- Una marca da bollo da € 16,00.
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I.

NULLA OSTA PER AVIOSUPERFICI
Decreto 8 agosto 2003 norme attuazione Legge 2 aprile 1968 nr. 518

Il nulla osta viene rilasciato dal Questore della provincia di residenza della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie.-

L'Aviosuperficie è un'area diversa da un aeroporto, idonea alla partenza e all'approdo anche occasionale di aeromobili.-

L'elisuperficie è una particolare aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri.-

L'istanza, in bollo (da € 16,00), deve essere presentata compilando l'apposito ([Modulo](#)) e allegando:

- Fotocopia del codice fiscale.
- Una marca da bollo da € 16,00.
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
- Pianta planimetrica del sito e dichiarazione di disponibilità dello stesso

LICENZA PER UTILIZZO, ACQUISTO O TRASPORTO GAS TOSSICI
(Art.9 e 58 T.U.L.P.S., art. 40 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 09.01.1927 nr. 147 e successive modificazioni)

Competente al rilascio è la Questura di Lucca anche per i comuni della Provincia. .

1) L'istanza, in bollo (da € 16,00), deve contenere i dati completi anagrafici del richiedente e della eventuale società rappresentata, con indicazione precisa del luogo di utilizzo, il motivo, l'esatta denominazione e quantità del gas;

2) dichiarazione del richiedente-titolare di cui al punto 1) dell'art.40 del R.D. 9.1.1927 nr.147;

3) dichiarazione del direttore tecnico dei lavori di cui al punto 2) dell'art.40 del R.D. 9.1.1927 nr.147;

4) foglio delle operazioni di cui al punto 3) dell'art.40 del R.D. 9.1.1927 nr.147;

5) copia autorizzazione alla produzione/custodia/conservazione del gas tossico rilasciata dalla Azienda

sanitaria competente;

6) certificazione camerale o autocertificazione dei dati societari della ditta;

7) marca da bollo (€ 16,00)

8) fotocopia documento di identità del richiedente e del direttore tecnico;

9) fotocopia della richiesta del committente la lavorazione mediante l'utilizzo del gas tossico;

10) elenco del personale incaricato alle lavorazioni con fotocopia della relativa patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici (art.26 R.D. 9.1.1927 n.147).

L'impiego dei gas tossici è regolamentato dal [R.D. 9 gennaio 1927 n. 147](#) emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

- **TRASPORTO GAS TOSSICO**

L'istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

1) domanda in bollo (€ 16,00) effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione ed utilizzo dei gas tossici;

2) fotocopia della suddetta licenza;

3) dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale;

4) marca da bollo € 16,00 ;

5) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo adibito al trasporto di gas ;

6) fotocopia della polizza assicurativa del mezzo;

7) elenco del personale abilitato alla guida del veicolo (ADR);

8) elenco delle ditte clienti / fornitrici del gas.

- **ACQUISTO GAS TOSSICO**

Competente al rilascio è l'autorità locale di P.S. quindi il Questore solo per il comune di Lucca, i Commissariati di P.S. per Viareggio e Forte dei Marmi, il Sindaco in assenza di un ufficio di P.S.

L'istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

1) domanda in bollo (€ 16,00) contenente i dati anagrafici del richiedente e della eventuale società rappresentata con indicazione precisa del motivo della richiesta, l'esatta denominazione e quantità del gas;

2) documentazione del richiedente che comprovi di avere bisogno del gas tossico per l'esercizio della propria professione, arte o mestiere;

3) copia autorizzazione alla custodia/conservazione del gas tossico rilasciata dalla Azienda sanitaria competente;

5) certificazione camerale o autocertificazione dei dati societari della ditta;

6) marca da bollo del valore corrente;

7) fotocopia documento identità del richiedente;

8) elenco del personale incaricato alle lavorazioni con fotocopia della relativa patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici (art.26 R.D. 9.1.1927 n.147).

ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO **Art. 57 T.U.L.P.S.**

Competente al rilascio è l'autorità locale di P.S. quindi il Questore solo per il comune di Lucca, i Commissariati di P.S. per Viareggio e Forte dei Marmi, il Sindaco in assenza di un ufficio di P.S.

1) planimetria asseverata della zona interessata al lancio degli artifici evidenziando l'ubicazione dell'attività

(batterie, canne da lancio, mortai ect.), le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, eventuale presenza di elettrodotti, gasdotti, ferrovia, deposito di idrocarburi, distributori stradali ect.,. Detto elaborato grafico dovrà riportare le distanze di sicurezza, le transennature, il punto di sosta del materiale esplosivo, le attrezzature mobili di estinzione, le lampade di emergenza, la cartellonistica di sicurezza, di divieto e/o limitazione;

2) Relazione tecnica ove viene evidenziata l'osservanza dei criteri di sicurezza antinfortunistici ed antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli derivanti dal trasporto all'accensione dei fuochi pirotecnici nonché la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione (antinfortunistiche ed antincendio) da attivare per ridurre i rischi. Detta relazione dovrà riportare una valutazione qualitativa del livello di rischio, con l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli, oltre che alla descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti del pericolo (distanze di sicurezza, transennature, divieti di parcheggio, transito automobilistico e/o pedonale, ect.) e delle condizioni ambientali. Dovranno essere indicati e descritti i mezzi antincendio in dotazione e prodotto l'elenco del personale addetto al servizio antincendio;

3) Assenso del proprietario, o altro avente diritto, circa l'utilizzo del sito su cui effettuare lo spettacolo pirotecnico;

4) Elenco (tipologia e quantità) degli artifici da utilizzare nonché tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo. Dovrà essere indicato il numero ed il calibro delle canne di lancio e/o dei mortai, la profondità e la lunghezza delle trincee dove saranno alloggiare le batterie di lancio;

5) Licenza per l'esercizio dell'attività di fochino anche per eventuali collaboratori;

6) Copia del documento di identità;

7) Copia del certificato di assicurazione contro gli infortuni;

8) Marca da bollo (€ 16,00) ;

**LICENZA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI PER
STRAORDINARIE ILLUMINAZIONI PUBBLICHE IN OCCASIONE DI FESTIVITA'
(art.57 T.U.L.P.S. in relazione all'art.110 del Regolamento del T.U.L.P.S.).**

Competente al rilascio è l'autorità locale di P.S. quindi il Questore solo per il comune di Lucca, i Commissariati di P.S. per Viareggio e Forte dei Marmi, il Sindaco in assenza di un ufficio di P.S.

L'istanza deve essere presentata, in duplice copia, corredata della seguente documentazione:

1) domanda in bollo (€ 16,00) contenente i dati dal titolare della ditta che installerà la straordinaria illuminazione e deve indicare esattamente il periodo temporale, le vie ed i numeri civici interessati nonché i dati anagrafici del tecnico abilitato che provvederà all'installazione.

2) autocertificazione o certificato di residenza e stato di famiglia del titolare della ditta;

3) copia contratto tra ditta e commercianti interessati;

4) copia certificato camera commercio o relativa autocertificazione;

5) marca da bollo (€ 16,00);

6) relazione tecnico descrittiva dell'impianto elettrico con certificazione attestante la conformità alla vigente normativa di sicurezza dei materiali usati;

7) autocertificazione di costruzione e montaggio degli impianti a "perfetta regola d'arte" e collaudo redatto da un tecnico iscritto all'albo.

**PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, ECC.
DI NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE, ECC.
DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE, ECC.
(Art. 75 bis TULPS)**

La comunicazione deve essere presentata al Questore che ne rilascia ricevuta, in duplice copia, a mezzo dell'apposito [modulo](#), cui vanno allegate le fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell'interessato.

ALLA QUESTURA DI LUCCA

Ill.mo Sig. Questore

La società _____ con sede in _____

Via _____ nella persona di _____

DA AVVISO

Che intende esercitare, ai fini di lucro, l'attività di vendita, di noleggio e di cessione a qualsiasi titolo di nastri, videocassette, dischi, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, sequenze di immagini in movimento e che intende detenere tali oggetti ai fini delle attività anzidette

CHIEDE

Che la S.V. rilasci ricevuta della presente, attestando l'eseguita iscrizione nell'apposito registro.

_____, lì _____

In fede

ATTIVITÀ FOTOGRAFICA
Art 164 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

La comunicazione, in carta libera deve essere presentata, tempestivamente alla Questura, deve contenere i dati anagrafici del titolare e l'indicazione della sede dell'attività, corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità.-

**VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL
CONSUMATORE**

L'impresa che intende avvalersi di incaricati per la vendita a domicilio, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza (Questura) del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale. L'impresa, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dei nominativi, rilascerà agli incaricati un tesserino di riconoscimento che dovrà essere ritirato qualora gli stessi perdano i requisiti richiesti o interrompano il rapporto di lavoro.

Dell'avvenuto ritiro dovrà essere data comunicazione alla autorità di P.S. (Questura).

Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le attività di cui si tratta.

Il modello di "Comunicazione dell'elenco degli incaricati all'autorità di P.S." dovrà essere redatto in duplice copia su carta semplice, esente bollo, al quale dovranno essere allegati:

- Autocertificazione o certificazione di iscrizione della ditta alla Camera di Commercio;
- Copia della "Comunicazione inizio attività" presentata, da almeno 30 giorni al competente comune;
- Autocertificazione di residenza e stato di famiglia del titolare (contestuale).

Gli incaricati dovranno sottoscrivere un apposito modulo di assenso ovvero di accettazione dell'incarico conferito comprensivo di autocertificazione di residenza e stato di famiglia.

VIDIMAZIONE REGISTRI – AUTODEMOLITORI

Gli orafi iscritti all'albo delle imprese artigiane, i cesellatori, gli incastonatori di pietre preziose e gli esercenti mestieri ed arti affini sono stati esonerati dall'obbligo del possesso della licenza di P.S. in base all'art. 16 del Decreto Legislativo 112/98 che ha modificato l'art. 127 del TULPS; per essi sussiste ancora **l'obbligo di munirsi del registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del Testo Unico delle Leggi di P.S.** (registro dove devono essere riportate le operazioni relative ad oggetti preziosi non nuovi), vidimato dall'Autorità di P.S.-

Analoga vidimazione viene richiesta, in base al D.M. 16 ottobre 1995, per il registro da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai locali (art. 47 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____

Residente a _____ via _____ in qualità di _____

Della ditta/società _____ in relazione alla richiesta di licenza per

_____ avvalendosi delle norme previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di avere la disponibilità dei locali siti nel Comune di _____

Via _____ n. _____ iscritti al Catasto fabbricati con i seguenti identificativi: Codice Comune _____ Foglio _____ Particella _____ Sub _____ Categoria _____ Classe _____;

- che la disponibilità dei locali è attestata da _____ debitamente registrato che si allega in fotocopia;

- che i suddetti locali sono adibiti all'attività prevalente di _____ per la quale il sottoscritto è titolare della relativa licenza/autorizzazione rilasciata da _____ in data _____;

- che i suddetti locali sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali:

- che i suddetti locali dispongono dell'agibilità per il tipo di attività prevalente a cui sono destinati e che l'attuale destinazione d'uso, risultante agli atti del Comune, è _____

Lucca, _____

Firma (per esteso e leggibile)

ESERCIZIO SCOMMESSE

Richiesta di autorizzazione per l'attività di esercizio delle scommesse
(art. 88 T.U.L.P.S.)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

cod. fiscale

Nella sua qualità di :

titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita I.V.A.
(ove già attribuita)

legale rappresentante della società _____

sede _____ partita I.V.A.
(ove già attribuita)

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

(Indicare la tipologia delle scommesse e le modalità di raccolta)

nei locali siti in _____

Dichiara, inoltre, di aver nominato il signor (indicare le generalità complete) _____

_____ quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra.

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, 92 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la seguente documentazione:

- A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in cui l'interessato dichiara, individuando in forma specifica gli aspetti di interesse:
- 1) di essere concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quale la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse
ovvero
 - 2) di avere ricevuto incarico dal concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.
- B) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S..
Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____


II DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA.....

*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.



IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART.9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

AI SENSI DELL'ART.161 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S., NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE, DEVONO ESSERE AFFISSE IN PUBBLICO, IN MODO DA ESSERE FACILMENTE CONSULTATE, LE NORME CHE REGOLANO LE SCOMMESSE STESSE.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART.92: - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

AGENZIA DI AFFARI

Richiesta di autorizzazione per l'esercizio delle attività di agenzia di affari (art.115 T.U.L.P.S.) rimaste nella competenza del Questore (art.163, lettera d) D. L.vo n. 112/1998.)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART.115 DEL T.U.L.P.S. PER (1):

<input type="checkbox"/> 1	AGENZIA DI RECUPERO CREDITI	<input type="checkbox"/> 3	AGENZIA MATRIMONIALE
<input type="checkbox"/> 2	AGENZIA DI PUBBLICI INCANTI	<input type="checkbox"/> 4	AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONI

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residente in _____

via/piazza _____ n°civico _____ tel _____

domiciliato in _____

cod. fiscale

Nella sua qualità di:

titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita IVA _____
(ove già attribuita)

legale rappresentante della società _____

sede _____ partita IVA _____
(ove già attribuita)

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SOPRAINDICATA PER L'ATTIVITA':

(indicare con esattezza la natura degli affari cui si vuole attendere)

nei locali siti in _____

Dichiara, inoltre, di aver nominato il signor (indicare le generalità complete) _____

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra.

(1) barrare la casella interessata

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATE CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 n.445 NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la seguente documentazione:

- A) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la tariffa delle operazioni (Art. 204 del regolamento del T.U.L.P.S.).
- B) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.63 come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRÀ ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____


IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SOTTOSCRITTO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

DATA

*SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.



IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

AI SENSI DELL'ART. 116 DEL T.U.L.P.S., IL QUESTORE PUÒ RICHIEDERE IL VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA RILASCIATA DA IMPRESA DI ASSICURAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ E CON OGNI ALTRA MODALITÀ PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA, COME PREVISTO DALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S., MODIFICATO DAL D.P.R. 311/2001.

AI SENSI DELL'ART.120 DEL T.U.L.P.S., GLI ESERCENTI LE AGENZIE DI AFFARI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART.219 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. ED A TENERE PERMANENTEMENTE AFFISSA NEI LOCALI DELL'AGENZIA, IN MODO VISIBILE, LA TABELLA DELLE OPERAZIONI ALLE QUALI ATTENDONO, CON LA TARIFFA DELLE RELATIVE MERCEDI.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131:- Le autorizzazioni di Polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la documentazione richiesta ai sottostanti punti (1):



(1) barrare la casella interessata

AUTORIZZAZIONI		DOCUMENTAZIONE / ADEMPIMENTI
1	Licenza di fabbricazione di oggetti preziosi	A-D-F
2	Licenza di commercio di oggetti preziosi	A-D-E-F
3	Licenza di mediatore di oggetti preziosi	A-B-F
4	Commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio nel territorio dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati	A-D-E-F
5	Agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori, piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che esercitano nello Stato il commercio di preziosi da essi importati	A-C-F
6	Fabbricanti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	A-D-F
7	Commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	A-D-E-F

- A) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa (per il corretto adempimento si consiglia di rivolgersi agli uffici territoriali competenti).
- B) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
 Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro della U.E., sono tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la loro qualità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
 Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E., gli stessi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato dall'autorità consolare italiana.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- E) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S..
 Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- F) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____


 II DICHIARANTE

 SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
 OVE IL PRESENTE MODULO VENGÀ CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO....., AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA.....

* SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445.



 IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, COMMERCIALI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

AI SENSI DELL'ART.128 DEL T.U.L.P.S. GLI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART.247 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S..

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N. B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

**RICHIESTA DI NULLA OSTA PER CONSEGUIRE
L'ATTESTATO DI IDONEITÀ AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO**

(art. 12 del D.P.R. 05/08/1988, n. 404 "Regolamento di attuazione della Legge 25/03/1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/04/1993, n. 207)

ALLA QUESTURA DI _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ *nome* _____

data di nascita _____

comune di nascita _____ *provincia o nazione* _____

residenza _____ *via/piazza* _____

n° civico _____ *tel.* _____ *domicilio* _____

cod. fiscale _____

CHIEDE

Il nulla osta per conseguire l'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo.

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Luogo e data _____

II DICHIARANTE


SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO , AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

.....

DATA.

* SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.



IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.1993, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART.43: - Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n. 52 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art.43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:

- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
- La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
- Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

[\(modulo\)](#)

Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

Schema di Modulo



QUESTURA DI Al Signor Questore di (1)

Preavviso di pubblica manifestazione

ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31

Il sottoscritto / La sottoscritta

1° organizzatore	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di		

2° organizzatore (eventuale)	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di		

Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____
previsione numerica dei partecipanti _____
percorso (nel caso di processione o di corteo) _____

motivo della manifestazione _____

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____
per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.

Data _____ il dichiarante _____

(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.

(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.

(3) Barrare la voce d'interesse.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il/i signor/signori _____

ha/hanno presentato la comunicazione n° _____

Data _____ l'incaricato _____

La presente ricevuta costituisce avviso dell'inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge.

Comunicazioni
e richieste

ACCESSO ATTI

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito dalla legge 241/90, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 nr 15 e dal D.P.R. nr 184/2006, quando vi sia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Perciò il diritto d'accesso:

- deve essere esercitato nei limiti strettamente necessari a soddisfare l'interesse rilevante
- il diritto alla riservatezza non può essere utilizzato per limitare la trasparenza dell'attività pubblica.

Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Ai fini della legge, gli "interessati" sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Esclusione del Diritto di Accesso: i casi di esclusione riguardano i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale, quelli che si riferiscono alla tutela della riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni e quelli che si riferiscono all'ordine pubblico. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo (art. 22, comma 4, L. 241/90).

Nella pagina seguente si fornisce il modulo per la richiesta di accesso agli atti.

Richiesta di accesso a documenti amministrativi
Accesso formale

__I__ sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in via _____ nr. _____

tel/fax _____ documento identità nr. _____

rilasciato da _____ in data _____

nella qualità di:

- diretto interessato legale rappresentante delegato

chiede - modalità di accesso al documento

- prendere visione
 estrarre copia semplice
 estrarre copia autenticata

dei seguenti atti (notizie utili per l'individuazione del documento)

motivo della richiesta (specificare il motivo in modo chiaro e dettagliato)

Luogo e data _____

firma del richiedente
